
FONDAZIONE



Allegato “A”

*Le fattispecie di reato-presupposto
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001*

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

1.1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sono previste agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 che rinviano alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 316 *bis*, 316 *ter*, 640, 640 *bis* e *ter* codice penale.

Tali fattispecie delittuose potrebbero realizzarsi nelle ipotesi di ottenimento di finanziamenti da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dalle Comunità europee o, ancora, in caso di mancata destinazione di tali finanziamenti alle finalità per le quali sono stati in origine erogati. O ancora, sono condotte idonee a integrare i reati in commento quelle di percezione indebita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo mediante utilizzo e/o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti fatti non veri od omissione di informazioni dovute.

Nell'ambito dei reati in esame, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012 n. 190, meglio conosciuta come Legge Anticorruzione (anche "Legge Severino") che ha introdotto nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e modificato alcune disposizioni già esistenti. Con la riforma, il legislatore ha optato non solo per l'inasprimento della cornice edittale dei reati contro la pubblica amministrazione già previsti dal codice penale, ma anche per la creazione di nuovi delitti che sono stati poi inseriti nel novero dei reati-presupposto rilevanti ai fini del Decreto.

Il Decreto individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme di malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello Stato, di cui agli artt. 640, II comma, n. 1 e 640 *bis* c.p., la concussione nella nuova formulazione di cui alla Legge Anticorruzione, ai quali - infine - la Legge Anticorruzione ha altresì aggiunto il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* c.p.

Nuove modifiche ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono state poi introdotte per effetto della Legge 27 maggio 2015, n. 69 rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", entrata in vigore il 14 giugno 2015 (anche denominata "Legge Grasso").

1.1.1 Malversazione ai danno dello Stato (art. 316 *bis* cod. pen.)

L'art. 316 *bis* del codice penale, rubricato "Malversazione ai danni dello Stato" punisce "*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità [...]*". La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta a titolo di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti è distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva e, pertanto, lo stesso può dirsi consumato solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato in questione può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, mediante:

- distrazione - anche parziale - da parte di un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da un altro ente pubblico o dall'Unione Europea, e originariamente destinati a finalità pubbliche.

1.1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cod. pen.)

L'art. 316 *ter* del codice penale, rubricato "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" punisce "[...]

salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee [...]". La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) - mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - conseguiva per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea. Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un componente degli Organi Sociali o un Dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Società, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società un finanziamento non dovuto. In questo caso, contrariamente a quanto previsto relativamente alla fattispecie di reato di cui all'art. 316 bis cod. pen., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis cod. pen., potendosi configurare esclusivamente nei casi in cui la condotta posta in essere non vada ad integrare, al contrario, gli estremi di cui proprio alla truffa aggravata. Pertanto, la norma incriminatrice di cui all'art. 316 ter cod. pen. è destinata a coprire le condotte residue che l'art. 640 bis cod. pen. non punisce con sanzione penale.

In via generale, il reato di indebita percezione a danno dello Stato potrebbe realizzarsi nelle ipotesi in cui la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 ter cod. pen. e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640 bis cod. pen.

Inoltre, l'art. 316 ter cod. pen. configura un'ipotesi residuale anche rispetto al reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.), in riferimento al quale l'elemento differenziante è dato non più dalla tipologia di artificio o raggirio eventualmente utilizzata dall'agente, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie dell'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, mediante:

- conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, a seguito dell'utilizzo ovvero della presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere da parte di un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società;
- conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri enti pubblici a seguito dell'omissione di informazioni dovute da parte di un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società.

1.1.3 **Truffa** (art. 640 cod. pen.)

L'art. 640 del codice penale rubricato "**Truffa**", al comma 2, n. 1, punisce "*chiunque, con artifizî o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la pena è aumentata da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se "1) [...] il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) [...] il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2 bis) [...] il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5".

Lo schema di questo reato è quello tipico della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una immutazione del vero, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui). La fattispecie si caratterizza per la specificità del soggetto passivo: lo Stato o un altro ente pubblico.

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di inganno (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 codice penale), aggravata dall'evento che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale reato potrebbe realizzarsi mediante la predisposizione di documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla Società.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società:

- ricorra a qualsiasi tipo di inganno (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri;
- predisponga documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla Società;
- utilizzi contrassegni falsificati al fine di far apparire versate tasse e contributi;
- stipuli un contratto per la prestazione di servizi – successivamente effettuata – allo Stato o ad altro ente pubblico, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali.

1.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)

L'art. 640 bis del codice penale rubricato “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” punisce chiunque ponga in essere condotte che integrino il reato di truffa per l'ottenimento di “*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*”.

Questa fattispecie è qualificabile come una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 codice penale. Si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: le erogazioni pubbliche. Per “erogazione pubblica” deve intendersi ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: contributi e sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640 bis cod. pen. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter cod. pen. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. Elementi costitutivi della fattispecie sono: i) l'induzione di altri in errore, ii) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, iii) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società:

- produca elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi al fine di indurre lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione Europea ad elargire concessioni o erogazioni di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate;
- ricorrendo a qualsiasi tipo di inganno (“artifici o raggiri”), induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

1.1.5 Frode informatica (art. 640 ter cod. pen.)

L'art. 640 ter¹ del codice penale, rubricato “Frode informatica”, punisce “*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno [...]*”.

Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la pena è aumentata “*se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640*”, vale a dire se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, “*ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema*”.

Il reato di frode ha i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico o telematico e la sua manipolazione.

Per sistema informatico deve intendersi, secondo quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1993 n. 547 (“*Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*”), un complesso di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile dell'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate da una attività di codificazione e decodificazione di dati, allo scopo di generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati, organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. La norma è posta a tutela della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici nonché del patrimonio di dati altrui. Il reato può essere commesso, alternativamente, mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero consistere in un intervento non autorizzato (che è possibile effettuare in qualsiasi modo, trattandosi di reato a forma libera) sui dati, informazioni e programmi ivi contenuti. L'attività di manipolazione e/o alterazione può essere rivolta verso sistemi informatici propri o di terzi, ivi inclusi i sistemi informatici dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico.

In ogni caso, tale fattispecie di reato assume particolare rilievo se realizzata in danno dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società :

- alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- alteri - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione;
- intervenga, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o ad esso pertinenti;
- alteri i registri informatici della Pubblica Amministrazione al fine di far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o allo scopo di modificare, seppur già trasmessi alla Pubblica Amministrazione, dati fiscali e/o previdenziali della Società.

* * *

Le fattispecie di reato previste agli artt. da 317 a 322 *bis* del codice penale, potrebbero realizzarsi nelle fasi di contatto della Società - per il tramite di coloro che per essa agiscono - con la Pubblica Amministrazione nazionale, comunitaria o internazionale e con i suoi funzionari, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Le suddette fattispecie criminose, pur avendo elementi peculiari, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, e che, in quanto tali, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni perseguendo il buon andamento della *res publica* ed evitando qualsivoglia

¹ Il secondo comma di questo articolo è stato inserito dall'art. 9, 1° co., lett. a, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il terzo comma di questo articolo è stato modificato dall'art. 9, 1° co., lett. b, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

mercimonio del proprio ufficio. Allo stesso modo, tali fattispecie disciplinano l'agire dei soggetti privati al fine di evitare che questi utilizzino metodi e condotte suscettibili di minare l'indipendenza della Pubblica Amministrazione.

1.1.6 **Concussione** (art. 317 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 317 del codice penale², rubricato "**Concussione**", è punito "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità [...]*". La pena è la reclusione da sei a dodici anni.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e la condotta corrotta (artt. 318 e 319 cod. pen.) del medesimo non risiede tanto nel soggetto che prende l'iniziativa dell'offerta richiesta di denaro, ma piuttosto nella posizione di supremazia incontestabile e incontrastabile del pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, che, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, viene a trovarsi in condizione di palese abuso degli stessi andando a prevaricare sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

Con il termine "altra utilità" deve intendersi tutto ciò che rappresenta per la persona un vantaggio, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente in un fare o in un dare e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune.

Le condotte concussive appaiono difficilmente tipizzabili, potendosi manifestare sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che quella di soccombenza del privato attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito.

Si segnala, ad ogni modo, che la condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- nell'ipotesi in cui un componente degli Organi Sociali, un Dipendente o un Partner concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e da ciò derivi un vantaggio per la Società;
- nell'ipotesi in cui i fatti di cui sopra vengano commessi nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee e di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, di giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, di persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, di membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

È, inoltre, ipotizzabile il concorso nel reato di concussione:

- qualora un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società partecipi alla condotta criminosa di un pubblico ufficiale nell'interesse della Società ovvero per ottenere un vantaggio per quest'ultima.

1.1.7 **Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (artt. 318³, 319⁴)

² Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall'art. 1, 75° co., lett. d, L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, 1° co., L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

³ Articolo sostituito dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. f, L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, comma 1., lett. e, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

e 319 bis cod. pen.)

L'art. 318 del codice penale, rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", punisce "*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa [...]*". La pena è la reclusione da uno a sei anni.

L'art. 319 del codice penale, rubricato "Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio", punisce "*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa [...]*". La pena è la reclusione da sei a dieci anni.

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi allo scopo di compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio a favore dell'offerente. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o di altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio, il pubblico ufficiale che velocizza una pratica la cui evasione è di sua competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie delittuosa descritta l'aver commesso un atto di cui all'art. 319 del codice penale che abbia "[...] per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene" (art. 319 bis codice penale).

Si noti, altresì, che il delitto qui illustrato può essere commesso solo da "pubblici ufficiali", per la cui nozione occorre rinviare all'art. 357 del codice penale, secondo il quale "*agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale, che riveste la qualità di pubblico impiegato; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetti la promessa;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cui sia stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- a titolo di concorso, nell'ipotesi in cui i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti della Società o i Partner promettano o elargiscano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di fargli omettere, ritardare o compiere un atto d'ufficio ovvero per indurlo a porre in essere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

1.1.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)

L'art. 319 *ter*⁵ del codice penale, rubricato "Corruzione in atti giudiziari" punisce con la pena della reclusione da sei a dodici anni il pubblico ufficiale che commetta i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale "*per*

⁴ Articolo sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g, L. 6 novembre 2012, n. 190 e, in seguito, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

⁵ Il secondo comma è stato modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h, n. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g, n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Il terzo comma è stato modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h, n. 2, L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g, n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo". La norma non distingue, quali potenziali autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie. Si noti altresì che, ai sensi dell'art. 321 del codice penale "le pene stabilite [...] nell'articolo 319 *ter* si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui la Società - o una diversa società del Gruppo - sia coinvolta in una causa civile, penale o amministrativa e corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento (ad es., corruzione di un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura, ciò a tutto vantaggio della propria difesa).

1.1.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.)

L'art. 319 *quater*⁶ codice penale, rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità" punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità [...]". La pena è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

La fattispecie potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui - a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

1.1.10 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

L'art. 320 del codice penale, rubricato "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", prevede che le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale, come sin qui illustrate, trovino applicazione anche nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

1.1.11 Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 321 del codice penale, rubricato "Pene per il corruttore", le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 cod. pen., nell'articolo 319 cod. pen., nell'articolo 319 *bis* cod. pen., nell'articolo 319 *ter* cod. pen. e nell'articolo 320 cod. pen. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pertanto, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.1.12 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

⁶ Il primo comma è stato modificato dall'art. 1, 1° co., lett. h, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

L'art. 322 del codice penale, rubricato "Istigazione alla corruzione", punisce con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo "*chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri [...], qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo*".

Viene, parimenti, sanzionata la condotta di chiunque (trattasi dunque di reato comune) offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio:

- per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero
- per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o
- per compiere un atto contrario ai suoi doveri esclusivamente nell'ipotesi in cui tale offerta o promessa non siano accettate.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui venga offerto o promesso denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, al fine di indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a porre in essere un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non da questo è accettata;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 cod. pen. (i.e. per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- nell'ipotesi in cui i fatti di cui al punto precedente vengano commessi nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee e di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, di giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, di persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, di membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

1.1.13 Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 322 bis del codice penale, le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, cod. pen., si applicano anche ai membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322 bis del codice penale incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 cod. pen. nei confronti dei predetti soggetti.

Inoltre, la medesima disposizione punisce anche l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità "*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*" (art. 322 bis cod. pen.).

Da ultimo, al fine di individuare la categoria dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”, appare opportuno rinviare rispettivamente alle previsioni di cui agli artt. 357⁷ e 358⁸ del codice penale, come già peraltro richiamate in precedenza.

Inoltre, considerato che secondo la vigente disciplina codicistica a rilevare è l'effettiva attività svolta e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto, è bene ricordare che:

i) sono qualificabili come pubblici ufficiali tutti i soggetti, dipendenti pubblici o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

ii) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

* * *

1.2 I c.d. delitto di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” di cui all'art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001

Con la legge n. 116 del 3 agosto 2009 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”), in vigore dal 15 agosto 2009, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 decies⁹, relativo al delitto di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”. In caso di commissione del reato in esame è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

1.2.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria art. 377 bis cod. pen.

La norma punisce con la reclusione da due a sei anni e salvo che il fatto costituisca più grave reato, “[...] chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale. Pertanto, le condotte sanzionate dall'art. 377 bis del codice penale devono necessariamente realizzarsi attraverso le modalità tassativamente indicate dalla norma incriminatrice, quali violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Il reato è configurabile solo allorché si verifichi l'evento previsto, vale a dire il comportamento - omessa dichiarazione o dichiarazione mendace - del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni.

È elemento soggettivo del reato, il dolo generic ed è configurabile il tentativo.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 377 bis codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- adoperare violenza, minaccia su un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziari o al pubblico ministero nel corso di un procedimento penale affinché ometta le dichiarazioni dovute oppure presti dichiarazioni mendaci;

⁷ Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., per pubblici ufficiali si intendono: “agli effetti della legge penale [...] coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

⁸ Ai sensi dell'art. 358 cod. pen., per persona incaricati di un pubblico servizio, si intendono: “agli effetti della legge penale [...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

⁹ Con il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è stata eliminata l'errata numerazione del suddetto articolo, in precedenza indicato come art. 25 novies dalla L. 3 agosto 2009, n.116, e non – correttamente- quale art. 25 decies; tutto ciò con evidente sovrapposizione alle fattispecie delittuose previste in tema di reati contro il diritto.

- ovvero offrire/pomettere denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziari o al pubblico ministero nel corso di un procedimento penale affinché ometta le dichiarazioni dovute oppure presti dichiarazioni mendaci.

2. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 *I reati di criminalità informatica di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001*

Il sempre più frequente ricorso da parte degli enti alle tecnologie informatiche e la potenziale pericolosità di tali mezzi, qualora non utilizzati in modo conforme alla legge, ha portato i governi nazionali ad attuare una stretta cooperazione giudiziaria a livello internazionale, fondata anche sull'armonizzazione delle apposite normative nazionali. Così la consapevolezza della necessità di una lotta a livello internazionale alla criminalità informatica è stata alla base dell'elaborazione e della sottoscrizione della Convenzione di Budapest concernente proprio la lotta contro la criminalità informatica.

La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica prevede specifiche misure normative di diritto penale sostanziale che gli Stati firmatari sono tenuti ad adottare a livello nazionale, per adempiere agli obblighi assunti a livello internazionale.

Nella Convenzione è prevista inoltre la punibilità del concorso nel reato, insieme alla responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, quando i reati di criminalità informatica siano commessi da una persona fisica esercitante poteri direttivi in seno alle stesse.

L'Italia ha provveduto ad adeguare il proprio sistema normativo alla Convenzione di Budapest con l'emanazione della Legge 18 marzo 2008, n. 48 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Supplemento Ordinario n. 80 del 4 aprile 2008), recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”. Con l'art. 7 della citata Legge è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001, l'art. 24 bis che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici. A tali fattispecie si aggiungono quelle di tentativo (art. 56 codice penale) e di concorso di persone nel reato (art. 110 codice penale).

Ai sensi della citata disposizione (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001):

“1. in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

2.1.1 *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis cod. pen.)*

L'art. 491 bis del codice penale, rubricato “Documenti informatici” sancisce che “*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

L'articolo 491 bis del codice penale (come introdotto dalla L. 547/1993 e poi modificato dalla L. 48/2008) contiene, infatti, una previsione che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico. Le falsità in esame riguardano anche gli atti redatti, nell'esercizio delle loro funzioni, dagli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio.

Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento informatico pubblico o privato avente

efficacia probatoria, è necessario disporre di una definizione normativa o, comunque ad essa assimilabile, di “documento informatico”. Al riguardo, la relazione al disegno di legge originario specifica che: “[...] *in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti?*”.

Tale definizione era già stata accolta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della Pubblica Amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati (in alcuni limitati casi, il Codice disciplina anche l'uso del documento informatico nei documenti tra privati).

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività;
- cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede a eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);
- falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla P.A. nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della P.A.) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla P.A. all'ente;
- falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di *Certification Authority* da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali;
- falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti);
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, formi un documento informatico falso, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

2.1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)

L'art. 615 *ter* del codice penale, rubricato “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” punisce “*chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo [...]*”. La pena è la reclusione fino a tre anni.

“*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Per “**sistema informatico**” deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per “**sistema telematico**” si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

La condotta sanzionata penalmente si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, introducendosi abusivamente in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario, peraltro che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti. La norma punisce non solo chi si introduce senza che gli sia consentito in un sistema informatico o telematico ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

In ogni caso, il reato in esame si realizza soltanto se il sistema che si viola è provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni, in quanto in tal modo il titolare del sistema ha manifestato la propria volontà di inibire a terzi l'accesso al sistema.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti (in particolare per gli enti la cui attività è basata su brevetti/disegni);
- violazione dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo;
- accesso abusivo a sistemi target (di concorrenti o di enti presso i quali si suppone siano registrate determinate informazioni) allo scopo di acquisire informazioni (es. costi di produzione del cliente) utili a elaborare e implementare strategie di marketing o altro (es. *recruiting*, ecc.);
- accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi;
- accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela;
- accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito;
- accesso al sistema, inizialmente ammesso, ma divenuto successivamente illegittimo (es. per il superamento del tempo di permanenza consentito nel sistema o per il venir meno dell'autorizzazione del proprietario concessa solo in relazione a specifiche operazioni);
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

2.1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)

L'art. 615 *quater* del codice penale, rubricato "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", punisce "*chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo [...]*".

La pena è la reclusione sino ad un anno e la multa sino a euro 5.164.

"La pena è la reclusione da uno a due anni e la multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater".¹⁰

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino in violazioni di un ambito di riservatezza di un soggetto. Ciò può avvenire, a mero titolo esemplificativo, procurandosi il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad un altro soggetto ovvero utilizzando una carta di credito contraffatta. Viceversa, secondo consolidata giurisprudenza, non configura il reato di detenzione e diffusione abusive di codici

¹⁰ Art. 617 *quater*, comma 4, cod. pen., che prevede l'aumento della pena "*se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema*".

di accesso a sistemi informatici e telematici il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenzione e utilizzo di *password* per accedere a servizi cui non si avrebbe diritto;
- detenzione e utilizzo di *password* di accesso alle caselle *e-mail* dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione della normativa sulla *privacy* o dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970);
- creazione di utenze non autorizzate e consegna delle corrispondenti credenziali al personale interno all'azienda, in violazione alle procedure di autenticazione e autorizzazione informatica, in modo da rendere possibili gli accessi abusivi;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei di accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

2.1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.)

L'art. 615 *quinquies* del codice penale, rubricato “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” punisce “*chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici [...]*”. La pena è la reclusione fino a due anni e la multa sino a euro 10.329.

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella diffusione di tecnologie informatiche di varia tipologia (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) volte ad accedere forzatamente a sistemi informatici o telematici e danneggiarne o interromperne l'attività.

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante la diffusione e la commercializzazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a :

- danneggiare le infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- alterare dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso;
- danneggiare informazioni, dati e programmi aziendali. Ciò potrebbe avvenire tramite la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali;
- danneggiare le informazioni, i dati e i programmi informatici aziendali. Ciò potrebbe essere posto in essere dal personale incaricato della gestione delle risorse informatiche aziendali, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

2.1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.)

L'art. 617 *quater* del codice penale, rubricato "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" punisce "*chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe [...]*". La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell'utilizzo di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. In particolare, il primo comma dell'art. 617 *quater* codice penale punisce chiunque abbia intercettato in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; il secondo comma della disposizione, invece, tende ad evitare che la comunicazione stessa, in qualsiasi modo sia venuta a conoscenza dell'agente (fraudolentemente o casualmente), venga divulgata - nella sua totalità o parzialmente - a terzi con qualsivoglia mezzo di informazione.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (*e-marketplace*) per evitare che i concorrenti possano presentare al compratore un'offerta migliore ovvero anche per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente stesso;
- impedimento/interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;
- intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente;
- intercettazione o impedimento di comunicazioni informatiche o telematiche e installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire comunicazioni informatiche. Ciò potrebbe essere commesso da parte del personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

2.1.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.)

L'art. 617 *quinquies* del codice penale, rubricato "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", punisce "*chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi [...]*". La pena è la reclusione da uno a quattro anni.

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell'installazione e nell'utilizzo di apparecchiature che siano idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche tra terzi. La condotta sanzionata potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (*e-marketplace*) per evitare che i concorrenti possano presentare al compratore un'offerta migliore ovvero anche per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente stesso ovvero mediante

l'impedimento e/o l'interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- intercettando o impedendo comunicazioni informatiche o telematiche mediante l'installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire comunicazioni informatiche. Ciò potrebbe essere commesso da parte del personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale;
- installazione di apparecchiature volte a:
 - intercettare fraudolentemente una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente;
 - impedire/interrompere una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;
 - intercettare fraudolentemente una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

2.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale)

L'art. 635 bis del codice penale, rubricato "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, "chiunque *distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui* [...]". La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

"Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".¹¹

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- danneggiamento di infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- alterazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali. Ciò potrebbe avvenire tramite la diffusione di virus o altri programmi malevoli, commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali;
- danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali. Ciò potrebbe avvenire da parte di personale incaricato della gestione delle risorse informatiche aziendali, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

2.1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)

L'art. 635 ter del codice penale, rubricato "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità", punisce "*salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità* [...]" La

¹¹ Comma sostituito dall'art. 2, 1° co., lett. m), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

pena è la reclusione da uno a quattro anni.

“Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*¹²

La condotta criminosa in esame si differenzia da quella prevista all’art. 635 *bis* cod. pen. quanto alle caratteristiche delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici danneggiati, essendo gli stessi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero di pubblica utilità.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della P.A.;
- nell’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all’altrui direzione nell’ambito della Società, anche in concorso con terzi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

2.1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)

L’art. 635 *quater* del codice penale, rubricato “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”, punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato “*chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento [...]*” La pena è la reclusione da uno a cinque anni.

*“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*¹³

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi mediante, a mero titolo esemplificativo:

- danneggiamento, da parte di imprese operanti nel settore dell’e-commerce, di siti web dei concorrenti, sia pubblici che privati, per arrecare loro un danno;
- danneggiamento di sistemi informatici, anche di terzi concorrenti, commesso dal personale incaricato, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza;
- nell’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all’altrui direzione nell’ambito della Società, anche in concorso con terzi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

2.1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)

L’art. 635 *quinquies* del codice penale, rubricato “Danneggiamento di sistemi informatici o telematica di pubblica utilità”, punisce chiunque ponga in essere le condotte prescritte all’art. 635 *quater* al fine di “*distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento [...]*”. La pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso,

¹² Comma sostituito dall’art. 2, 1° co., lett. n), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

¹³ Comma sostituito dall’art. 2, 1° co., lett. o), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.¹⁴

La condotta criminosa in esame si differenzia da quella prevista all'art. 635 *quater* codice penale quanto alle caratteristiche dei sistemi informatici o telematici, essendo gli stessi di pubblica utilità.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi mediante, a mero titolo esemplificativo:

- danneggiamento, da parte di imprese operanti nel settore dell'e-commerce, di siti *web* di pubblica utilità al fine di interromperne il funzionamento;
- danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità commesso dal personale incaricato, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

2.1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* cod. pen.)

L'art. 640 *quinquies* del codice penale, rubricato “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”, punisce “*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato [...]*”. La pena è la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- rilascio di certificati digitali da parte di un ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata, ecc.), con lo scopo di mantenere un elevato numero di certificati attivi;
- aggiramento dei vincoli imposti dal sistema usato dall'ente per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - qualora presti servizi di firma elettronica - anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

¹⁴ Comma sostituito dall'art. 2, 1° co., lett. p), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

3. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

3.1 *I delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001*

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”), è stato introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/2001, l'art. 24 *ter* rubricato “Delitti di criminalità organizzata”.

L'inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i reati-presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta e, anzi, le recenti modifiche introdotte ad opera della predetta Legge n. 94/2009 vanno a colmare un'incongruenza normativa venutasi a creare a seguito della ratifica in Italia, con la Legge n. 146/2006, della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata (c.d. “Convenzione di New York”).

La Legge n. 94/2009 ha così razionalizzato il sistema della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti commessi da associazioni di rilievo nazionale.

Fino all'entrata in vigore della Legge 94/2009, era prevista, infatti, la corresponsabilità dell'ente per reati di tipo associativo a condizione che gli stessi avessero natura transnazionale ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 146/2006.

A seguito dell'introduzione nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 24 *ter*, nell'ipotesi di commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso di uno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alcuno dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309, da parte dei soggetti apicali della società ovvero dei soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, nell'ipotesi di commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, all'ente si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Non si rinvergono, allo stato, pronunce giurisprudenziali che esaminino casi di realizzazione di tali reati nell'ambito degli enti, così generando la responsabilità amministrativa degli stessi ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001. I primi contributi dottrinari apparsi sul tema hanno sollevato qualche perplessità in ordine alle modalità con cui alcuni dei reati in esame potranno trovare concreta applicazione sotto il profilo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rilevando come, ad esempio, nel caso del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione *ex art.* 630 del codice penale, potrebbe essere quasi impossibile verificare processualmente il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente nella commissione del reato.

Nello stesso senso, resta controversa la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all'associazione criminosa vale a dire di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento¹⁵.

La giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione ad un'associazione - del tipo di quella in precedenza descritta

¹⁵ Il riferimento è, a mero titolo esemplificativo, al caso del politico o del professionista che, pur non essendo formalmente “affiliato” all'associazione mafiosa, realizza in modo sistematico e consapevole comportamenti rivolti a vantaggio dell'associazione stessa o al raggiungimento dei suoi scopi, mediante assegnazione di appalti ovvero attività volte ad assicurare l'impunità agli affiliati all'associazione mafiosa (Cfr. G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto Penale, Parte Generale*, pp. 526 e ss., Bologna 2010).

- si configura qualora ricorrano in sostanza due elementi: la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla costante presenza del partecipante, e l'affectio societatis, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo che possano ravvedersi nel rappresentante medesimo.

Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno nel reato¹⁶.

Si analizzano brevemente qui di seguito le singole fattispecie dei Reati di criminalità organizzata contemplate nel D. Lgs. 231/01 all'art. 24 *ter*, cui seguono esempi di condotte criminose rilevanti.

3.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.¹⁷)

L'art. 416 del codice penale, rubricato "Associazione per delinquere" prevede che *"quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

La fattispecie delittuosa in commento si realizza qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. È, pertanto, irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, che i delitti programmati non vengano in tutto o in parte realizzati o siano commessi da taluni soltanto degli associati.

La disposizione punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione composta da tre o più persone allo scopo di commettere una pluralità delitti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune.

Ai "capi" dell'associazione è applicata la stessa pena stabilita per i promotori. Per capi devono intendersi non solo coloro che partecipano al vertice dell'associazione criminosa ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi o risolutivi nella vita dell'organizzazione.

La *ratio* dell'incriminazione è ravvisabile in un'esigenza di tutela prevenzionistica dell'ordine pubblico volta a scongiurare la perpetrazione di reati, incriminando la mera costituzione e/o partecipazione all'associazione in sé e per sé considerata, indipendentemente dall'effettiva concretizzazione del disegno criminoso e dal grado di coinvolgimento del singolo. Pertanto, in ogni caso e a prescindere dal ruolo ricoperto da quest'ultimo all'interno dell'associazione (promotore, costituente o organizzatore), già il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

¹⁶ Chiamate a pronunciarsi sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 21 maggio 2003, n. 22327, hanno precisato che è configurabile il concorso c.d. esterno nel reato associativo (nella specie, associazione di tipo mafioso), in capo alla persona che, priva dell'affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce comunque un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

¹⁷ La condotta criminosa in esame è così disciplinata all'art. 416 del codice penale: *"quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 660, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".*

Il delitto è a dolo specifico, dovendo sussistere in capo agli agenti la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi criminosi perseguiti dall'associazione.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale (c.d. concorso esterno) nel reato associativo da parte di soggetti "estranei" all'associazione stessa. Per tali devono intendersi i soggetti che, pur non facendo parte integrante dell'associazione criminale in quanto non qualificabili come partecipi "interni" alla struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato in esame potrebbe integrarsi mediante il finanziamento di soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta del "concorrente" si risolva, almeno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il soggetto finanziato persegue.

Da ultimo, pare opportuno precisare, come già segnalato, che la disposizione in esame è stata modificata dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 - di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - la quale ha aggiunto all'art. 416 cod. pen. il comma 7.

Detto comma attribuisce autonomo rilievo penale alla condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 *bis* cod. pen.), pornografia minorile (600 *ter* cod. pen.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cod. pen.), pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 cod. pen.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cod. pen.), violenza sessuale (art. 609 *bis* cod. pen.), atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* cod. pen.), corruzione di minorenni (art. 609 *quinquies* cod. pen.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* cod. pen.), adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cod. pen.).

Pertanto, in relazione ad uno dei delitti di cui all'art. 416 cod. pen., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti associativi di cui all'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001, si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del suddetto decreto per una durata non inferiore ad un anno.

È opportuno precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001 se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reati, si applica la sanzione definitiva dall'esercizio dell'attività.

3.1.2 Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 bis D. Lgs. n. 286/1998) (art. 416 comma 6, cod. pen.)

La fattispecie delittuosa in commento prevede diverse ipotesi di circostanze aggravanti specifiche. In particolare, se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui all'art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), all'art. 601 (tratta di persone) e all'art. 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica rispettivamente la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

La *ratio* alla base di tale trattamento differenziale e aggravante è da ricercare nella rilevanza del bene giuridico tutelato quale è lo stato di uomo libero.

Conseguentemente, è punita con pena più grave di quella edittale prevista negli altri commi dell'articolo in commento, l'associazione per delinquere - e coloro che vi diano corso - finalizzata alla commissione delle quattro ipotesi di reato contro la libertà individuale di seguito illustrate:

- esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, con costrizione della stessa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 codice penale). La riduzione o il mantenimento in stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità ovvero mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi;
- commissione di tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero induzione o costrizione a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 codice penale). La fattispecie delittuosa cui si applica l'aggravante specifica prescinde da alcuna tipizzazione normativa e sussiste in ogni caso in cui la condotta dell'agente sia volta a ridurre la persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè ad assoggettarla al proprio potere di disposizione;
- acquisto, alienazione o cessione di una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 del codice penale, come sopra indicate (art. 602 codice penale). La nozione di condizione analoga alla schiavitù sussiste tutte le volte in cui possa rinvenirsi l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, comma 3 *bis*, D. Lgs. 286/1998):
 - 3.1. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - 3.2. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - 3.3. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - 3.4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o con l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - 3.5. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato in esame potrebbe integrarsi mediante il finanziamento da parte dell'ente di soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta di colui che concorre alla commissione del reato si risolva, almeno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

3.1.3 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis cod. pen.)

L'art. 416 *bis* del codice penale, rubricato "Associazione di tipo mafioso anche straniera", punisce "*chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone [...]*" La pena è la reclusione da dieci a quindici anni.

"Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche

straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

La norma, introdotta con la Legge n. 646/1982, rende punibili condotte associative di stampo mafioso, non sussumibili nell'ambito operativo dell'art. 416 codice penale (associazione per delinquere).

La disposizione punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone nonché coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione stessa.

Ciò che contraddistingue l'associazione *ex art. 416 bis* codice penale e la differenza dalla fattispecie di cui all'art. 416 codice penale (associazione per delinquere) è l'uso della forza intimidatrice, nonché lo sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano le persone offese, condizione non necessariamente ingenerata mediante condotte di per sé penalmente rilevanti.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune.

Il delitto è a dolo specifico, essendo necessaria la consapevole volontà di far parte dell'associazione criminale.

Se l'associazione è armata, per tale intendendosi l'associazione composta da soggetti che si trovino nella disponibilità di armi e materie esplosive, anche se occultate o tenute in deposito, è previsto un aggravamento della pena.

Anche relativamente a tale ipotesi di reato, è controversa la configurabilità di un concorso eventuale (c.d. concorso esterno) nel reato associativo da parte di soggetti “estranei” all'associazione stessa.

Per tali devono intendersi i soggetti che, pur non facendo parte integrante dell'associazione criminale in quanto non qualificabili come partecipi “interni” alla struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Nel caso in esame, la forma di concorso che presenta maggior rischio è quella relativa al finanziamento di soggetti che pongono in essere reati di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* comma 7 codice penale).

Secondo recente giurisprudenza, nel caso in cui l'impresa mafiosa risulti gestita in modo da entrare stabilmente nel circuito delle attività criminali di un gruppo mafioso, possono essere sottoposti a confisca tutti i proventi dell'attività d'impresa, senza alcun ulteriore accertamento circa l'origine lecita o meno di tali utili. Ne deriva che possono essere confiscate le somme attribuite per la percezione dei dividendi e per la cessione del pacchetto azionario dell'impresa¹⁸.

3.1.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* cod.pen.)

L'art. 416 *ter* del codice penale, rubricato “Scambio elettorale politico-mafioso”, punisce “*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità [...]*”. La pena è la reclusione da quattro a dieci anni. “*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*”

La condotta consiste nell'accordo intervenuto tra candidato alle elezioni e membri dell'organizzazione mafiosa, con il quale questi ultimi si impegnano a procurare al candidato una quantità apprezzabile di voti.

La disposizione è volta, dunque, a colpire e sanzionare l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto l'elargizione di una somma di denaro in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante l'erogazione di denaro.

La fattispecie è volta dunque a colpire l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto l'elargizione di una somma di denaro in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell'accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall'art. 51 della Costituzione, nonché i principi di

¹⁸ Cassazione penale sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 17229.

buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell'apparato pubblico.

I membri dell'associazione possono impegnarsi direttamente a fornire il proprio voto al candidato; peraltro, normalmente, la promessa consiste nell'ottenere il voto da parte di terzi esercitando il metodo mafioso.

Soggetto attivo del reato può essere esclusivamente un soggetto candidato ad una carica politica ovvero chi lo sostiene, senza che sia necessario che il candidato rivesta il ruolo di concorrente esterno.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico che consiste nella coscienza e nella volontà di accettare la promessa nella consapevolezza del contesto in cui la stessa viene prestata.

Recente giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui l'uomo politico si impegni, in cambio dell'appoggio elettorale, a favorire - una volta eletto - con la concessione di appalti ed altro, l'associazione ed i suoi appartenenti, il rapporto sinallagmatico sussiste non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima dell'altra, quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato al clan (ed anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione) costituiranno il presupposto per il mantenimento dell'impegno preso dall'associato esterno, che, solo se eletto, potrà "sdebitarsi"¹⁹.

3.1.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)

L'art. 630 del codice penale, rubricato "Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione", punisce "*chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione [...]*". La pena è la reclusione da venticinque a trenta anni.

"Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Condotta tipica del reato consiste nel privare taluno della libertà personale per un fine estorsivo.

Il reato si configura in ipotesi di limitazione della libertà personale a prescindere dal grado e dalla durata della limitazione stessa, dal luogo in cui la stessa avviene e dai mezzi usati per imporla. Si tratta di una forma speciale di estorsione qualificata dal mezzo esecutivo usato per vincere la resistenza del soggetto passivo, consistente non in un qualsiasi atto violento o minaccioso, ma per l'appunto in un sequestro di persona.

Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 codice penale) - e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 codice penale) - la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire quale prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 del codice penale è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.

¹⁹ Cass. Pen., sez. V, 16 marzo 2000 n. 4893.

Il reato è caratterizzato dal dolo specifico che consiste nella coscienza e nella volontà di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Quest'ultimo coincide, generalmente con il prezzo della liberazione del soggetto sequestrato.

In tal senso, il reato si differenzia dalla diversa figura delittuosa del sequestro di persona.

Anche se l'illecito penale descritto è inserito tra i delitti contro il patrimonio, l'interesse tutelato è primariamente, per unanime opinione, quello della libertà personale ed eventualmente della vita dell'ostaggio.

Il bene giuridico protetto è, dunque, principalmente quello della libertà fisica dell'individuo, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno.

Peraltro, il reato è qualificabile come reato a natura plurioffensiva, in quanto l'oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell'inviolabilità del patrimonio. Infatti, al fine di evitare il pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima.

3.1.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

L'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 stabilisce che *“quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”*.

Il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di stupefacenti si configura quando tre o più persone promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano un'associazione avente lo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali tra gli altri, la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La norma punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione che sia costituita allo scopo di commettere i delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope che si realizzano in caso di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, distribuzione, commercializzazione, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo, o comunque illecita detenzione, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico che consiste nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere delitti.

Il delitto in oggetto ha natura plurioffensiva. La sua commissione, difatti, è in grado di ledere sia la salute delle persone che gli interessi generali dello Stato, ossia l'ordine pubblico. La potenziale lesione di quest'ultimo è insita nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale provoca un allarme sociale, a prescindere dalla realizzazione dei singoli delitti.

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato potrebbe realizzarsi mediante il finanziamento da parte dell'ente di un'associazione avente lo scopo di commettere due o più dei delitti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali, tra gli altri, la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.1.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a, n. 5, cod. proc. pen.)

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), nella L. 2 ottobre 1967, n. 895 (*Disposizioni per il controllo delle armi*) e nella L. 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*).

L'introduzione dei delitti concernenti il traffico di armi, prima non contemplati nell'ordinamento italiano, ha portato finalmente alla definitiva eliminazione di un inadempimento dell'Italia rispetto agli obblighi assunti con la firma del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione concernente il traffico di armi, la quale andava a prevedere sanzioni per i reati ivi disciplinati anche per le *legal persons*.

La condotta sanzionata consiste nella fabbricazione o introduzione nello Stato, senza licenza dell'autorità, ovvero nella vendita, cessione o raccolta a qualsiasi titolo di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte a tale impiego, di munizioni da guerra, di esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.

È, altresì, punita l'illegale detenzione, a qualsiasi titolo, di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi o di aggressivi chimici o di congegni micidiali.

È, inoltre, punita la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni micidiali.

Si tratta di un reato di pericolo, il cui elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico di conseguire un profitto in ragione della fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra.

La disposizione è volta a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso in senso materiale e in una dimensione comunque limitata entro i confini nazionali.

3.2 I c.d. "Reati di criminalità organizzata transnazionale" di cui all'art. 10 della Legge n. 146/2006

Per la categoria dei delitti di criminalità organizzata occorre menzionare la Legge 16 marzo 2006 n. 146 - che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale²⁰, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo) - all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale, i c.d. "reati di criminalità organizzata transnazionale".

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge, infatti, "*in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*".

²⁰ La Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale sono stati adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Si segnala, inoltre, che la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 - di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - ha apportato alcune modifiche al codice penale, modificando, tra l'altro, l'art. 416 cod. pen., rubricato "*Associazione per delinquere*".

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è quindi chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i Paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'estradiizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della Legge in commento definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame e, precisamente: "*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente *ex* Decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Ebbene, i reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

- a) reati transnazionali previsti dal codice penale (art. 416 c.p. Associazione per delinquere; art. 416 *bis* c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere; art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; art. 378 c.p. Favoreggiamento personale),
- b) reati transnazionali previsti dalle leggi speciali (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; artt. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

4. I DELITTI DI FALSO NUMMARIO E FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNO DI RICONOSCIMENTO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

4.1. *I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui all'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001*

L'art. 6 del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001 (*“Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”* poi convertito con Legge n. 409 del 23 novembre 2001) ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis*²¹ in virtù del quale l'ente risponde dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo qualora gli stessi siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

4.1.1. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.) – Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)*

L'art. 453 del codice penale sanziona quei comportamenti, da chiunque posti in essere, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- (1) contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- (2) alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore;
- (3) introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione. In particolare:
 - la prima modalità di condotta (introduzione) consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte;
 - la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta;
- (4) acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 del codice penale si riferisce invece ai fatti in cui le monete vengano dolosamente alterate diminuendone il valore²² o in cui le si utilizzi per contraffarle. Si tratta, in ogni caso, di condotte allo stato difficilmente ipotizzabili visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

4.1.2. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)*

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della società. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto uno o più componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e/o i Partner che mettano dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità.

²¹ La Legge 23 luglio 2009 n. 99 (art. 15, comma 7) ha successivamente integrato l'art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001 introducendo nello stesso i reati di falsità anche in strumenti o segni di riconoscimento quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

²² La fattispecie si riferisce, ovviamente, alle monete in oro.

La condotta di cui all'art. 455 cod. pen. è, in ogni caso, allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

4.1.3. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod.pen.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del codice penale sin qui commentate, si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Per valori di bollo devono intendersi, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Anche tale ipotesi di reato potrebbe presentare profili problematici con riferimento alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della società e ciò in quanto la stessa potrebbe essere chiamata a rispondere anche nell'ipotesi in cui i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e/o i Partner abbiano messo in circolazione valori di bollo, senza essere certi della loro autenticità.

4.1.4. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod.pen.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.pen.)

Le norme in esame puniscono:

- (1) la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo;
- (2) l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta;
- (3) la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata nonché di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

4.1.5. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)

La norma in esame punisce il soggetto che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia comunque uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La pena è ridotta qualora i valori siano stati ricevuti in buona fede.

Il reato si consuma con la semplice messa in circolazione del valore contraffatto, pur se l'uso fattone corrisponda alla naturale destinazione del valore di bollo stesso.

4.1.6. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.)

La norma in esame punisce il soggetto che “*potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati*” nonché colui che “*contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati*”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione - faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione - faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

4.1.7. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

La norma in esame punisce il soggetto che “fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, [...] introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati” nonché colui che “fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, [...] detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società detenga per vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

5. I DELITTI DI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

5.1 *I c.d. "Delitti contro l'industria e il commercio" di cui all'art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001*

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. b), contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis.1, in materia di "delitti contro l'industria e il commercio", in vigore dal 15 agosto 2009.

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001.

5.1.1 *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)*

L'art. 513 del codice penale, rubricato "Turbata libertà dell'industria e del commercio", punisce "chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie ("se il fatto non costituisce un più grave reato") ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell'industria e del commercio che non si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l'aggiotaggio ex art. 501 codice penale, il sabotaggio ex art. 508 codice penale o la violenza privata ex art. 610 codice penale.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

5.1.2 *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)*

L'art. 513 bis del codice penale, rubricato "Illecita concorrenza con minaccia o violenza", punisce "Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia [...]". La pena è la reclusione da due a sei anni.

"La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale norma è stata introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della mafia; infatti, nei lavori preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la chiara *ratio* dell'introduzione nel codice penale di tale fattispecie di reato, volta a reprimere "quel comportamento tipico della mafia di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza".

Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati, tutelata, fra l'altro, anche a livello costituzionale (art. 41 della Costituzione italiana).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di

concorrenza con violenza o minaccia.

5.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

L'art. 514 del codice penale, rubricato "Frodi contro le industrie nazionali", punisce "*chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale [...]*". La pena è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

"Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l'art. 474 del codice penale, che punisce l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi²³, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall'aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme poste a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.

L'art. 514 del codice penale è volto a salvaguardare l'ordine economico contro il potenziale nocumento cagionato all'industria nazionale; tale elemento, richiesto necessariamente per l'integrazione della condotta punita nel suddetto articolo e che, pertanto, caratterizza la fattispecie come "reato di evento", risulta smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

5.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

L'art. 515 del codice penale, rubricato "Frode nell'esercizio del commercio", punisce "*chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita [...]*". La pena è, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

"Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10".

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato *in primis* dall'interesse collettivo all'onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente.

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con il delitto di truffa *ex* art. 640 del codice penale, non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'art. 515 del codice penale trovi applicazione soltanto nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.

²³ Per l'analisi di tale fattispecie delittuosa, si veda il Capitolo 3 della Parte Speciale del Modello.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

5.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

L'art. 516 del codice penale, rubricato "Vendita di sostanze alimentari genuine come non genuine", punisce "*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine [...]*". La pena è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana, dichiarandone, al contrario, il carattere di genuinità.

L'interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti protezione l'incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l'integrazione della fattispecie delittuosa la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non genuine messe in commercio.

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell'art. 515 del codice penale (rispetto al quale offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria che viene a instaurarsi nel suddetto articolo tra i due soggetti), sia nei confronti di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica (quali l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari *ex art. 439* del codice penale, l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari *ex art. 440* del codice penale, il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate *ex art. 442* del codice penale e il commercio di sostanze alimentari nocive *ex art. 444* del codice penale).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Si tratta, in ogni caso, di una condotta allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

5.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

L'art. 517 del codice penale, rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", punisce "*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto [...]*". La pena, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, è la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro.

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Anche in tale fattispecie, come nell'art. 516 del codice penale, l'interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell'ordine economico, non essendo alla base della *voluntas legislatoris* la volontà dipreservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l'affidamento degli acquirenti sui medesimi.

In virtù della presenza della formula di riserva ("*se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge*"), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514

del codice penale, che trovano applicazione in luogo dell'art. 517 codice penale nell'ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Si tratta, in ogni caso, di una condotta allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

5.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)²⁴

L'art. 517 ter del codice penale, rubricato "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", punisce "*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso [...]*". La pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000.

"Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- quando un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui sopra.

5.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

L'art. 517 quater del codice penale, rubricato "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari", punisce "*chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari [...]*". La pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000.

"Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con

²⁴ Tale articolo, così come l'art. 517 quater del codice penale, è stato introdotto nel codice penale dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".

offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

1. nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
2. quando un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

6. I REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

6.1 *I reati societari e corruzione tra privati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001*

Il D. Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 – “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366*” – ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti mediante l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 *ter*, rubricato “Reati societari”.

Tale disposizione prevede specifiche sanzioni pecuniarie a carico dell'ente “*in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*”. Si tratta di reati c.d. “*propri*”, che possono, pertanto, essere commessi dai soli soggetti esplicitamente individuati nella disposizione in esame (amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza).

Con la Legge 2 maggio 2015, n. 69 (“*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” in G.U. n. 124/2015 e in vigore dal 14 giugno 2015 di seguito anche “*Legge Anticorruzione – Grasso*” sono state introdotte nell'ordinamento nuove previsioni in materia di lotta alla corruzione, attraverso modifiche al codice penale, civile e di procedura penale e al D. Lgs. 231/2001.

6.1.1. *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*

L'art. 2621 del codice civile²⁵, rubricato “False comunicazioni sociali”, punisce salvo quanto previsto dall'articolo 2622 del codice civile, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali “*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore [...]*”. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.

“*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*”.

6.1.2. *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)*

L'art. 2621 *bis* del codice civile²⁶, rubricato “Fatti di lieve entità” recita come segue: “*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

6.1.3. *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)*

L'art. 2622 del codice civile²⁷, rubricato “False comunicazioni sociali delle società quotate”, punisce “*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali*

²⁵ Articolo sostituito dall'art. 9, 1° co., L. 27.5.2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

²⁶ Articolo inserito dall'art. 10, 1° co., L. 27.5.2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

²⁷ Articolo sostituito dall'art. 11, 1° co., L. 27.5.2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore [...]”. La pena è la reclusione da tre a otto anni.

“Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni omesse devono essere rilevanti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato, di natura delittuosa, è procedibile d’ufficio.

Come già illustrato, i soggetti attivi dei reati di cui alle disposizioni in commento possono essere solo amministratori, direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori (trattasi di c.d. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’art. 110 del codice penale concorrono nel reato da loro commesso.

Le condotte sanzionate consistono nell’aver esposto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni (ad esempio oggetto di stime che caratterizzano molte voci di bilancio), con l’intenzione di indurre in errore i destinatari dei suddetti documenti in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero nell’aver omesso, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Restano invece escluse le comunicazioni endosocietarie e quelle dirette ad un unico destinatario. Come già anticipato, il reato previsto dall’art. 2622 del codice civile si distingue da quello di cui all’art. 2621 del codice civile atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o per i creditori, nel secondo, le comunicazioni sociali dirette all’esterno i cui contenuti, seppur non abbiano provocato un effettivo danno alla società, siano, in ogni caso, false e non rispondenti al vero. Ne consegue che, mentre l’art. 2621 del codice civile disciplina un c.d. “reato di pericolo” (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art. 2622 del codice civile disciplina un c.d. “reato di danno” a tutela della conservazione del patrimonio sociale e degli interessi dei soci e dei creditori.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- iscrizione, da parte dell’Amministratore Delegato (del liquidatore o del Direttore Generale), di un ammontare di crediti superiore al dovuto, nonostante l’indicazione da parte del Responsabile Amministrativo dell’esigenza di prevedere nel bilancio un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente;
- vendite fittizie di beni, in Italia o all’estero, realizzate tramite emissione di fatture false, falsificazione delle quantità cedute o dei loro prezzi, sottofatturazione rispetto al valore effettivo della merce con ristoro della differenza tra il valore effettivo e quello fatturato;
- emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi ovvero, al contrario, utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi;

- operazioni fittizie di leasing o di lease back attuate mediante intermediari e società finanziarie compiacenti allo scopo di effettuare falsi pagamenti a titolo di locazione finanziaria;
- incassi realizzati e non contabilizzati a fronte di vendite effettuate e fatturate, ovvero incassi realizzati a fronte di operazioni non fatturate (vendite “in nero”);
- conferimenti dissimulati sotto l’aspetto della cessione di beni. L’ipotesi si verifica quando una società, volendo conferire beni per valori superiori a quelli di mercato a una società controllata, mette in opera una vendita simulata, grazie alla quale incassa fittiziamente un prezzo che poi versa nelle casse della società controllata a titolo di aumento di capitale;
- acquisto di azioni proprie corrispondendo ai soci un prezzo superiore a quello effettivo;
- distribuzione simulata di utili ai soci;
- sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali;
- errata valutazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie, dei crediti, delle rimanenze o di altre poste (disponibilità liquide o debiti, mancato accantonamento per fondi rischi e oneri);
- esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni (ad esempio oggetto di stime che caratterizzano molte voci di bilancio), con l’intenzione di indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero omissione, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

6.1.4. Falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. n. 58/1998 – ex art. 2623 cod. civ.)

L’art. 173 bis del D. Lgs. n. 58/1998, rubricato “Falso in prospetto”, punisce “*chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari*”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- in via potenziale nel caso in cui la Società risulti obbligata a redigere i prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- nell’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all’altrui direzione nell’ambito della Società esponga false informazioni od occulti dati o notizie, con l’intenzione di ingannare i destinatari, nei documenti sopra indicati, in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la fattispecie di cui all’art. 173 bis del D. Lgs. n. 58/1998 non è richiamata dall’art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 che pertanto, secondo le Linee Guida di Confindustria, è da ritenere inapplicabile.

6.1.5. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – ex art. 2624 cod. civ.)²⁸

L’art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010, rubricato “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”, punisce “*i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della*

²⁸ L’articolo 25 ter del D. Lgs. 231/01 richiama espressamente l’art. 2624 del Codice Civile “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”, abrogato ai sensi dell’art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Le società, pertanto, non potranno più essere chiamate a rispondere nel caso si configurasse tale illecito.

società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione”.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione (trattasi di c.d. “reato proprio”), ma i componenti degli Organi Sociali dell’ente e i dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato qualora abbiano determinato o istigato la condotta illecita dello stesso responsabile della revisione.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe realizzarsi la condotta criminosa sono, a mero titolo esemplificativo:

- mediante attestazione del falso o occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società da parte dei soggetti incaricati della revisione sulla società stessa;
- mediante attestazione del falso o occultamento di informazioni nelle relazioni del responsabile della revisione contenenti il giudizio sul bilancio di esercizio;
- mediante false dichiarazioni da parte del responsabile della revisione relativamente al parere allo stesso richiesto in tema di congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- l’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all’altrui direzione nell’ambito della Società - in concorso con i responsabili della revisione legale - al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attesti il falso od occulti informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;

Si precisa che la fattispecie di cui all’art. 173 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998 non è richiamata dall’art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001 che pertanto, secondo le Linee Guida di Confindustria, è da ritenere inapplicabile.

6.1.6. Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

L’art. 2625 del codice civile rubricato “Impedito controllo”, punisce “*gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58”.

La fattispecie consiste nell’impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisione, cagionando un danno ai soci.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all’art. 2625 del codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- rifiuto da parte degli amministratori di rispettare la richiesta di informazioni proveniente dal Collegio Sindacale in tema di applicazione alla società di una specifica normativa;
- occultamento, anche accompagnato da artifici, da parte degli amministratori, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di una specifica normativa;
- nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (i.e. occultando documenti e con altri idonei artifici), lo svolgimento delle

attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, eventualmente cagionando un danno ai soci.

6.1.7. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

L'art. 2626 del codice civile, rubricato "Indebita restituzione dei conferimenti", punisce "*gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli [...]*". La pena è la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e l'illecito è integrato quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato assume rilievo solo se, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, risulta intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve, rispetto ai quali si applicherà il reato previsto all'art. 2627 del codice civile.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2626 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- restituzione da parte degli amministratori di beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo;
- rilascio di dichiarazioni da parte degli amministratori atte a liberare i soci dai loro obblighi di versamento;
- distribuzione di utili fittizi con somme prelevate da capitale sociale e non dalle riserve disponibili;
- compensazione del credito valutato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci;
- nell'ipotesi in cui gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

6.1.8. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

L'art. 2627 del codice civile, rubricato "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", punisce "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite [...]*". La pena è l'arresto fino ad un anno.

"La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2627 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- distribuzione di utili in presenza di costi di impianto, di ampliamento, di ricerca e sviluppo e di pubblicità qualora non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire il loro ammontare non ancora ammortizzato;
- distribuzione di dividendi qualora si verifichi una perdita del capitale sociale e il capitale stesso non sia stato nè reintegrato nè ridotto in misura corrispondente alla perdita;
- distribuzione di riserve contrariamente a quanto stabilito dal codice civile (artt. 2430, 2431, 2423, 2357 *ter*, 2426 codice civile);
- nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

In ragione dell'applicabilità delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse della società, la fattispecie prevista dall'art. 2627 del codice civile non appare comunque facilmente ipotizzabile poichè le ipotesi previste dalla norma in commento producono, generalmente, una diminuzione del patrimonio e quindi un danno per la società stessa, anzichè un beneficio.

6.1.9. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

L'art. 2628 del codice civile, rubricato "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", punisce "gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge [...]". La pena è la reclusione fino ad un anno.

"La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Si tratta di un reato proprio che, in quanto tale, può essere commesso dai soli amministratori della società che potrebbero procedere, di fatto, ad una restituzione dei conferimenti ai soci con conseguente dissolvimento del capitale sociale.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2628 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- acquisto da parte della società di azioni proprie – direttamente ovvero per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona – oltre i limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2357 codice civile);
- acquisto o accettazione in garanzia - da parte di società a responsabilità limitata - di quote proprie (art. 2483 codice civile);
- nell'ipotesi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

6.1.10. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

L'art. 2629 del codice civile, rubricato "Operazioni in pregiudizio dei creditori" punisce "gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori [...]". La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

"Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Si tratta di un reato proprio che, in quanto tale, può essere commesso dai soli amministratori della società.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2629 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- riduzione del capitale sociale al di fuori delle previsioni di legge in merito alla sua esuberanza (art. 2445 codice civile);
- riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- operazioni di fusione o di scissione suscettibili di far concorrere scientemente i creditori di una società potenzialmente solida e patrimonializzata con i creditori dell'altra società in cattive condizioni patrimoniali;
- nell'ipotesi in cui gli amministratori cagionino un danno ai creditori, effettuando riduzioni del capitale sociale fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

6.1.11. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cod. civ.)

L'art. 2629 *bis* del codice civile, rubricato "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi", punisce "*l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma [...]*". La pena è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Ai sensi dell'art. 2391, primo comma, del codice civile "*l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile*".

Considerato che, nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi, il soggetto danneggiato è rappresentato dalla società stessa, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo potrebbe essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno stretto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2629 *bis* codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- mancata dichiarazione al Consiglio di Amministrazione - da parte dell'amministratore delegato di una società quotata - di un interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- mancata dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di una società quotata della sua qualità di socio di maggioranza in una società controparte di quella dallo stesso amministrata;
- in via potenziale, il caso in cui la Società decida di quotarsi in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea diffusi tra il pubblico in misura rilevante *ex art.* 116 D. Lgs. n. 58/98 o venga sottoposta a vigilanza *ex D. Lgs. n. 385/93, D. Lgs. n. 58/98, D. Lgs. n. 124/93 e D. Lgs. n. 209/05*;
- l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso amministratore abbia in una determinata operazione della Società;
- nell'ipotesi di amministratore delegato, mancata astensione dal compimento dell'operazione in conflitto e nella mancata investitura dell'organo collegiale sull'operazione in conflitto;
- nel caso, invece, di amministratore unico, omessa notizia dell'operazione in conflitto alla prima assemblea utile.

6.1.12. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

L'art. 2632 del codice civile, rubricato "Formazione fittizia del capitale", punisce "*gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione [...]*". La pena è la reclusione fino ad un anno.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2632 c.c. sono, a mero titolo esemplificativo:

- attribuzione alle azioni o quote di un costo economico inferiore al valore nominale ascritto alle medesime azioni o quote in ipotesi di sottoscrizione del capitale sociale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento del capitale;

- scambio concordato - non necessariamente contestuale - di azioni o quote tra due distinte società;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione;
- nell'ipotesi in cui l'amministratore e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale sottoscrittione reciproca di azioni o quote sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

6.1.13. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

L'art. 2633 del codice civile, rubricato "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori", punisce "*i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori [...]*". La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. "*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

Si tratta di un reato proprio che, in quanto tale, può essere commesso dai soli liquidatori nominati dall'assemblea dei soci per procedere alla realizzazione dei beni sociali, al soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie e alla ripartizione dell'attivo residuo ai soci.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2633 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- distribuzione ai soci dei beni sociali prima del soddisfacimento del ceto creditorio o dell'accantonamento delle somme per tale fine.

6.1.14. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)

L'art. 2635 del codice civile, rubricato "Corruzione tra privati", punisce "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

L'art. 2635 del codice civile, punisce il reato di "Corruzione tra privati" richiamato dall'art. 25 *ter*, comma 1, lett. s-bis) del D. Lgs. 231 del 2001, modificato dalla Legge n. 190 del 2012 e poi ancora dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Le pene stabilite dall'art. 2635 cod. civ. sono raddoppiate nel caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUF).

L'illecito è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità *ex art.* 2635 cod.civ. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al comma 3 dell'art. 2635 cod. civ., operato dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231 del 2001, tale fattispecie criminosa costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente medesimo esclusivamente nell'ipotesi in cui il corruttore offra, prometta o dia denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 cod. civ. appartenenti ad altra società. In tal caso, a carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Per completezza si segnala che la Legge n. 190 del 2012 ha configurato nell'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 il delitto di "corruzione tra privati", in sostituzione del precedente delitto di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" introdotto dal D. Lgs. n. 61 del 2002, al fine di allineare l'ordinamento penale ai vincoli internazionali in materia di incriminazione della corruzione nel settore privato.

Sempre al fine di rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla fattispecie di "corruzione tra privati" con il menzionato D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, ampliando il novero dei soggetti attivi (includendo anche chi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive) nonché le condotte rilevanti includendovi la "sollecitazione" di denaro o altra utilità da parte del soggetto "intraente" e l'offerta di utilità non dovute da parte del soggetto "estraneo".

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 emerge altresì una nuova fattispecie di reato, l'art. 2635-bis cod. civ. che punisce l' "istigazione alla corruzione tra privati":

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Anche l'"istigazione alla corruzione tra privati", in virtù del richiamo al comma 1 dell'art. 2635-bis cod. civ., operato dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231 del 2001, costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore. In tal caso, a carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

L'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-*bis*, precisa infine che ai reati presupposto così individuati trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231 del 2001. Quanto alle modalità commissive, il reato di cui al presente paragrafo potrebbero essere realizzati, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della società (anche per interposta persona) dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità: (i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società; (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo. Diversamente dalla precedente formulazione, alla luce delle modifiche apportate all'art. 2635 dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, non è più richiesto che la condotta delittuosa cagioni nocumento alla società.

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo: (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili; (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute); (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e

servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- in particolare, quanto alle modalità attuative, il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società offra, prometta e/o dia denaro o altra utilità:
 - a un amministratore (o altro esponente) di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società;
 - nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore (o altro esponente) della società controparte per ottenere un accordo transattivo;
 - al rappresentante di una banca/istituto finanziario per ottenere condizioni migliori od affidamenti altrimenti non concessi, ovvero per non subire la revoca di un finanziamento nell'ipotesi in cui ciò possa realizzarsi per specifica pattuizione sul punto;
 - al responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi;
 - al responsabile acquisti di un'altra società al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore;
 - al membro di una commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di un'altra società ovvero per limitare il confronto concorrenziale con altri fornitori;
 - al presidente del Collegio Sindacale di un'altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente;
 - al responsabile commerciale di un'altra società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara pubblica/privata.

6.1.15. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

L'art. 2636 del codice civile, rubricato "Illecita influenza sull'assemblea", punisce "*chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto [...]*". La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato può essere commesso da chiunque concorra, utilizzando atti simulati o fraudolenti, alla formazione di maggioranze assembleari che in altro modo non si sarebbero raggiunte.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2636 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- presentazione all'assemblea dei soci di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti, tali da influenzare la maggioranza dei soci e determinare la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto ovvero la non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera;
- falsificazione del numero di intervenuti all'assemblea;
- attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- esercizio di minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione;
- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

6.1.16. Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

L'art. 2637 del codice civile, rubricato "Aggiotaggio", punisce "*chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari [...]*".

La pena è la reclusione da uno a cinque anni.

Il reato può essere commesso da chiunque (c.d. reato comune).

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2637 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- rivelazione alla stampa (e conseguente diffusione per il tramite della stessa) di notizie false sulla società medesima relative a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti la gestione della società e, in quanto tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incida, in modo significativo, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

6.1.17. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

L'art. 2638 del codice civile²⁹, rubricato "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza", punisce "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima [...]*". La pena è la reclusione da uno a quattro anni. "*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*"

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 584.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Si tratta di un reato che può essere commesso esclusivamente dagli organi sociali, dai dipendenti e/o dai rappresentanti di società e/o enti sottoposti per legge al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2638 codice civile sono, a mero titolo esemplificativo:

- comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero occultamento fraudolento di tale situazione;
- ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza tramite comportamenti commissivi ovvero omissivi;

²⁹ Ultimo comma aggiunto come comma 3-bis, dall'art. 101, 1° comma, D.Lgs. 16.11.2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, 1° co., del medesimo D.Lgs. 180/2015.

- comunicazione da parte degli amministratori di società quotate di informazioni non corrette (confuse e/o imprecise) alla Consob relativamente ad operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di “partecipazioni rilevanti” in altre società per azioni non quotate);
- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società all'interno delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza cui la Società stessa è per legge sottoposta ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, sulla medesima situazione, alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di queste ultime;
- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

7. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

7.1 *I reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001*

L'art. 3 della Legge n. 7/2003, recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater. Tale disposizione prevede la responsabilità amministrativa dell'ente quale conseguenza della commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

In particolare, l'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che “*in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999³⁰”.

L'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 non elenca, dunque, direttamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, con la conseguenza che, al fine di individuare le singole fattispecie rientranti nel generico novero della disposizione in esame, occorrerà far riferimento, per un verso, alle disposizioni del codice penale e alla legislazione italiana emanata al fine di prevenire e punire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e, per l'altro, alla Convenzione di New York del 1999.

7.1.1 *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Ai sensi dell'art. 270 del codice penale, rubricato “Associazioni sovversive”, “*chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

La disposizione si inquadra nella categoria dei reati di pericolo presunto che prescinde, dunque, dalla effettiva realizzazione degli intenti sovversivi, essendo sufficiente, perché si configuri il reato, la costituzione di una struttura organizzata con un programma comune tra gli associati finalizzato al sovvertimento dell'ordinamento.

³⁰ I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Inoltre, per la configurabilità del reato è essenziale che più persone concorrano alla costituzione di una struttura organizzata che costituisca una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia, in concreto, idonea a perseguire l'obiettivo di compiere azioni violente ai fini di eversione dell'ordinamento democratico.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società promuova, costituisca, partecipi, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

7.1.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.)

L'art. 270 bis del codice penale, rubricato "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" punisce "*chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [...]*". La pena è la reclusione da sette a quindici anni.

"Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

La disposizione si inquadra nella categoria dei reati di pericolo presunto a consumazione anticipata in quanto la punibilità della condotta è anticipata al momento della costituzione di un'associazione volta a realizzare un programma di violenze e aggressioni con finalità di terrorismo.

Costituiscono atti di violenza con finalità di terrorismo, tutte quelle condotte idonee ad ingenerare panico tra la popolazione ovvero ad incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate dirette, dunque, non contro singole persone ma contro l'ordinamento costituito ed ad indebolirne le strutture.

Tra la figura di reato di cui all'art. 270 del codice penale e quella di cui all'art. 270 bis del codice penale è ravvisabile un rapporto di progressione criminosa, in conseguenza del quale la ritenuta sussistenza della seconda fattispecie di reato - la più grave tra le due - assorbe ed impedisce la contestuale configurabilità della prima.

7.1.3 Altri delitti previsti dal codice penale

Tra gli altri reati disciplinati dal codice penale ascrivibili tra quelli aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo:

- (i) assistenza agli associati (art. 270 ter codice penale³¹);
- (ii) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater codice penale³²);
- (iii) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies codice penale³³);
- (iv) condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies codice penale³⁴);

³¹ Ai sensi dell'art. 270 ter codice penale "1. chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. 3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

³² Ai sensi dell'art. 270 quater codice penale "1. chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".

³³ Ai sensi dell'art. 270 quinquies codice penale "1. chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata".

³⁴ Ai sensi dell'art. 270 sexies codice penale "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali,

- (v) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale³⁵);
- (vi) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* codice penale³⁶);
- (vii) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* codice penale³⁷);
- (viii) istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 codice penale³⁸);
- (ix) cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (art. 304³⁹ e 305⁴⁰ codice penale);
- (x) formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 306⁴¹ e 307⁴² codice penale).

7.1.4 Altri delitti previsti da leggi speciali

Tra i provvedimenti legislativi speciali che introducono ipotesi di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Tale legge prevede, in particolare, quale circostanza aggravante - in relazione a qualsiasi reato - che lo stesso sia stato “*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”.

costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

³⁵ Ai sensi dell'art. 280 codice penale “1. *chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

2. *Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

3. *Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

4. *Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

5. *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

³⁶ Ai sensi dell'art. 280 *bis* codice penale “1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

2. *Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

3. *Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

4. *Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

5. *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

³⁷ Ai sensi dell'art. 289 *bis* codice penale “è punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni”.

³⁸ Ai sensi dell'art. 302 codice penale “1. *chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. 2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”.*

³⁹ Ai sensi dell'art. 304 codice penale “1. *quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. 2. Per i promotori la pena è aumentata. 3. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo”.*

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 305 codice penale “1. *quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. 3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Le pene sono aumentate [64] se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.*

⁴¹ Ai sensi dell'art. 306 codice penale “1. *quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. 2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. 3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.*

⁴² Ai sensi dell'art. 307 codice penale “1. *chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce viitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. 3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.*

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe generare responsabilità in capo alla società ai sensi dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001, se commesso con finalità di terrorismo;

- (ii) legge del 10 maggio 1976 n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- (iii) legge del 28 dicembre 1989 n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

7.1.5 Delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo punisce chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

La condotta criminosa è realizzata allorché l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorire l'attività criminosa. Peraltro, sarebbe, altresì, configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale vale a dire qualora accetti il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono, a mero titolo esemplificativo:

- promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, di fondi in favore di terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- partecipazione ad associazioni aventi finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico;
- atti di liberalità in favore di terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- svolgimento di attività – anche in ambito internazionale – che possano originare flussi finanziari verso paesi esteri a rischio terrorismo;
- stipulazione di contratti di locazione/sublocazione/comodato di immobili con terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- instaurazione di rapporti di lavoro e/o di collaborazione con terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

8.1 *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25 quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001*

L'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (*“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”*) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *quater.1* in virtù del quale l'ente risponde del delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 583 *bis* del codice penale.

Si illustra, di seguito il reato richiamato dall'art. 25 *quater.1* del D.Lgs. n. 231/2001.

1.1.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

L'art. 583 *bis* c.p. punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

9. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

9.1 I delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001

Con la Legge 11 agosto 2003 n. 228 (art. 5), rubricata “*Misure contro la tratta di persone*”, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative all'ente nelle ipotesi in cui siano commessi - nel suo interesse o a suo vantaggio - delitti contro la personalità individuale, quali, tra gli altri, la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico.

L'originaria disposizione contenuta nell'art. 25 *quinquies* è stata, successivamente, integrata dall'art. 10 della Legge del 6 febbraio 2006 n. 38, rubricata “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, che ha incluso, tra i reati che originano responsabilità in capo all'ente, le ipotesi in cui gli illeciti di delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600 *ter* e 600 *quater* codice penale), siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio al nuovo art. 600 *quater*.1, codice penale). La citata legge n. 38/2006 ha, altresì, modificato le disposizioni di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater* del codice penale, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico.

Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche al codice penale con riflessi nell'ambito di operatività dell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 (Legge del 1° ottobre 2012, n. 172 – di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale). In particolare, è stato modificato l'art. 600 *bis*, rubricato “*Prostituzione minorile*”, e l'art. 600 *ter*, rubricato “*Pornografia minorile*”, reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti in quanto previsti dall'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”.

Da ultimo, è stata pubblicata la L. 29 ottobre 2016, n. 199, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*” che ha esteso l'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001) anche al reato di cd. “caporalato” (*recte* intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* codice penale, riformato proprio dalla medesima L. L. 29 ottobre 2016, n. 199)⁴³.

Nella sua attuale formulazione, dunque, la disposizione in esame (art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001) prevede espressamente che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (3).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.”

9.1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 600 del codice penale, rubricato “*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*”:

⁴³ Pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016 ed in vigore dal successivo giorno 4 novembre 2016.

“chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero al sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

9.1.2 Prostituzione minorile (art. 600 bis cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 600 *bis* del codice penale, rubricato “Prostituzione minorile”, come modificato dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale:

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”.

La disposizione è stata modificata e punisce chiunque realizzi la condotta descritta dalla norma.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” (trattasi, pertanto, di reato comune), il quale recluti, induca, favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, o altrimenti ne tragga profitto (primo comma), ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità (secondo comma). In particolare, integra la fattispecie di cui al primo comma qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo del minore, determinandolo a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità ed è, inoltre, indifferente che il beneficiario della prestazione sia un soggetto terzo ovvero lo stesso autore del reato. Invece, la fattispecie di cui al secondo comma riguarda solo la condotta di chi ponga in essere rapporti sessuali retribuiti con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è sufficiente il dolo generico e quindi la rappresentazione e la volontà di realizzare la condotta vietata dalla suddetta disposizione.

Con riferimento alla sanzione applicabile nell'ipotesi di responsabilità ascrivibile all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'articolo in esame prevede:

o in relazione al delitto di cui all'art. 600 *bis*, primo comma, anche se relativo a materiale pornografico virtuale, che all'ente si applichi la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

o per il delitto di cui all'art. 600 *bis*, secondo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Inoltre, in caso di condanna per uno di tali delitti, si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. È opportuno precisare, altresì, che ai

sensi dell'art. 25 *quinquies*, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero traendone profitto altrimenti;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

9.1.3 *Pornografia minorile (art. 600 ter cod. pen.)*

Ai sensi dell'art. 600 *ter* del codice penale, rubricato "Pornografia minorile":

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

La disposizione, al pari dell'art. 600 *bis* cod. pen. sopra descritto, è stata modificata dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 - di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale – e punisce chiunque realizzi la condotta descritta dalla norma.

La norma precisa che per “pornografia minorile” si intende “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” (trattasi, pertanto, di reato comune) il quale, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico, ovvero recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche o da queste ne tragga profitto o commerci il suddetto materiale (primo comma).

Il terzo e il quarto comma, invece, puniscono, la divulgazione (terzo comma) e la cessione (quarto comma) del materiale pedopornografico e, inoltre, viene previsto un aggravamento della pena allorché il materiale sia di ingente quantità (quinto comma). La norma, infine, punisce chiunque assista ad esibizioni pornografiche in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di pornografia minorile è sufficiente il dolo generico e quindi la rappresentazione e la volontà di realizzare la condotta vietata dalla suddetta disposizione.

Con riferimento alla sanzione applicabile nell'ipotesi di responsabilità ascrivibile all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'articolo in esame prevede che:

- in relazione al delitto di cui all'art. 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativo a materiale pornografico virtuale, all'ente si applichi la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per il delitto di cui all'art. 600 *ter*, terzo e quarto comma, si applichi la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Inoltre, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dalla suddetta norma, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

È opportuno precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 25 *quinquies*, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società utilizzi minori degli anni diciotto, realizzando esibizioni o spettacoli pornografici o producendo o commerciando materiale pornografico ovvero recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero tragga profitto altrimenti dai suddetti spettacoli;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi, anche per via telematica, il materiale pornografico, ovvero offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

9.1.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 600 *quater* del codice penale, rubricato "Pornografia minorile":

*“chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”*

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater* codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- pubblicazione da parte di una società che opera nel settore editoriale o dell'audiovisivo di materiale pornografico attinente a minori;
- gestione da parte della società di siti *internet* su cui siano presenti materiali pornografici;
- gestione da parte della società di siti *internet* su cui siano pubblicati annunci pubblicitari riguardanti materiali pornografici;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società si procuri consapevolmente o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

9.1.5 Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 600 *quater.1* del codice penale, rubricato "Pornografia virtuale":

*“le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini*

virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”.

A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 600 *quater.1* codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- rappresentazione tramite immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali) contenenti materiale pornografico relativo a minori;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

9.1.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 600 *quinquies* del codice penale, rubricato “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”:

“chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 600 *quinquies* codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- *partnership* commerciali con società che forniscono materiali digitali tra i quali, ad esempio, la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- il caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

9.1.7 Tratta di persone (ar. 601 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 601⁴⁴ del codice penale, rubricato “Tratta di persone”:

“è punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

⁴⁴ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. 4.3.2014, n. 24.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù") ovvero, realizzi tali condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

9.1.8 Acquisito e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 602 del codice penale, rubricato "Acquisito e alienazione di schiavi":

"chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".

Le fattispecie di cui agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale potrebbero estendersi non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente consente o agevola - anche solo finanziariamente - la commissione di tali reati.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 600 - 601 e 602 sono, a mero titolo esemplificativo:

- procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi;
- stipula di contratti con imprese di servizi e, più in genere, stipula di contratti di fornitura con imprenditori operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- stipula di contratti di licenza del marchio o di sponsorizzazione con imprese operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.

9.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)

L'art. 6, comma 1, della L. 29 ottobre 2016, n. 199 ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo") ha aggiunto ai reati-presupposto di cui all'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 anche la previsione dell'art. 603 *bis* del codice penale, stabilendo, pertanto, che l'ente possa rispondere anche del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che ricorre prevalentemente nel settore dell'agricoltura, dove il fenomeno è individuato con l'espressione "caporalato".

Il nuovo art. 603 *bis* cod. pen., rubricato, appunto "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", prevede che "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del

lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

La nuova fattispecie penale riscrive la condotta illecita di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando non più (come nel passato, dello “stato di necessità”, ma dello “stato di bisogno”, anche senza violenza o minaccia (che, ove sussistenti, integreranno la fattispecie aggravata).

L'attuale terzo comma dell'art. 603 *bis* cod. pen. Elenca gli indici di sfruttamento rinforzando le previsioni già contenute nel comma 2 della precedente versione) che sono integrati ogni qual volta vi siano violazioni sistematiche delle retribuzioni o dei diritti dei lavoratori in tema di riposi, ferie, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ovvero condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Le aggravanti specifiche (numero di lavoratori superiori a tre, reclutamento di minori in età non lavorativa, esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo) restano sostanzialmente invariate con l'unica differenza rispetto alla previgente formulazione, che viene fatto riferimento ai lavoratori “*sfruttati*” e non più “*intermediati*”.

L'ente potrà essere punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre all'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- Nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione – eventualmente anche in concorso con terzi – recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi, ovvero
- Utilizzi, assumi o impieghi manodopera

che, in entrambe le ipotesi, risulti reclutata sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno ancorchè senza violenza o minaccia.

Con la modifica apportata dalla L. 199/2016, infine, non è più necessaria un'attività organizzata di intermediazione, né un'organizzazione dell'attività lavorativa (tipicamente, il mezzo di trasporto degli operai sul posto di lavoro), di talchè sembrerebbe che la formulazione attuale della norma consenta di punire anche un isolato episodio di sfruttamento.

9.1.10 Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cod. pen.)⁴⁵

L'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 (“*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP*”) ha aggiunto ai reati-presupposto di cui all'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 anche la previsione dell'art. 609 *undecies* del codice penale, stabilendo, pertanto, che l'ente possa rispondere anche del delitto di adescamento di minorenni.

L'art. 609 *undecies* cod. pen., rubricato “Adescamento di minorenni”, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. z), della Legge del 1° ottobre 2012, n. 172, prevede che “*chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni*”.

⁴⁵ Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. z, L. 1.10.2012, n. 172.

Per “**adescamento**” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - eventualmente anche in concorso con terzi - adeschi un minore di anni sedici, allo scopo di commettere il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiali pornografici, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* del codice penale;
- in particolare, quanto alle modalità attuative, il reato potrebbe teoricamente verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse o un vantaggio della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati). E così, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società:
 - adeschi un minorenni (anche nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale) per impiegarlo o farlo impiegare da terzi in stato di sfruttamento/schiavitù;
 - adeschi un minorenni (anche nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale) per farlo prostituire al fine di perseguire un interesse o ottenere un vantaggio per la Società;
 - adeschi un minorenni (anche nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale) al fine di realizzare o detenere materiale pornografico da utilizzare - anche attraverso *internet* - al fine di perseguire un interesse o ottenere un vantaggio per la Società.

10. I REATI DI ABUSO DI MERCATO

10.1 I reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001

La legge Comunitaria del 2004 (Legge n. 62 del 2005) ha ulteriormente incrementato il catalogo dei reati dalla cui commissione, sussistendone i presupposti di cui al D. Lgs. 231/2001, può discendere la responsabilità amministrativa della società. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/01 che richiama i reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del D. Lgs. n. 58/1998, Testo Unico Finanziario o TUF), di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati – non sono sconosciuti al nostro ordinamento che, già da tempo, disciplinava e puniva le ipotesi di insider trading (art. 180 del TUF, oggi modificato dalla citata legge Comunitaria) ed aggio.

Tale ultima fattispecie, in virtù della novella, risulta oggi disciplinata da due diverse disposizioni di legge: quella in esame e l'art. 2367 cod. civ., quest'ultimo per il caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto strumenti non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Specifici profili di rischio, si rilevano nel settore della negoziazione degli strumenti finanziari.

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, ex art. 182 TUF tali reati sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, purché attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata fatta richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

10.1.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Questa fattispecie di reato censura il comportamento di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari (quotati ammessi o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione ad un mercato regolamentato comunitario o su strumenti derivati quotati con sottostante non quotato) utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il reato in esame, meglio noto come *insider trading*, è posto a tutela della efficienza del mercato, l'accesso al quale può risultare falsato dalla circostanza che alcuni soggetti si avvalgano, nel compiere operazioni su strumenti finanziari, di informazioni privilegiate acquisite in ragione dell'attività svolta, la cui conoscenza li avvantaggia rispetto a coloro che basano le loro scelte di investimento esclusivamente su notizie di pubblico dominio.

Si rileva la maggiore severità del legislatore rispetto al passato, motivata non solo dall'esigenza di adeguare la normativa italiana alle direttive europee, ma anche dalla volontà del legislatore penale di affievolire le c.d. asimmetrie informative per garantire la parità di accesso al mercato. Tale severità emerge dalla circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 184, comma 3 TUF che prevede l'aumento, facoltativo, della sanzione pecuniaria quando il giudice la ritenga inadeguata in considerazione della rilevante offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto.

Si rileva che la condanna per il delitto di abuso di informazioni privilegiate (comunque meno grave rispetto alla diversa ipotesi di manipolazione del mercato) comporta l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o arte, dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché della pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

10.1.2 *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia che la fattispecie in esame è affine a quella di aggio (art. 2637 c.c.): le due fattispecie, infatti, presentano sostanzialmente la medesima condotta esecutiva, facendo entrambe riferimento alla diffusione di notizie false o al compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, differenziandosi, quindi, essenzialmente nell'oggetto materiale. Gli "strumenti finanziari" cui fa riferimento l'art. 185 TUF sono quelli "ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE..."; gli strumenti di cui all'art. 2637 cod. civ. sono invece "quelli non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato". Tale diverso oggetto materiale vale a spiegare la differenza sanzionatoria esistente tra le due fattispecie di reato (da 1 a 6 anni per la manipolazione di mercato; da 1 a 5 per l'aggio).

La condanna per il delitto di manipolazione di mercato comporta l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, dell'interdizione da una professione o arte, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché della pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Anche in relazione a tale reato si prevede la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

11. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

11.1 I reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001

L'art. 9 della Legge 123/2007 ha modificato il D. Lgs. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25 *septies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al riguardo è bene segnalare, innanzitutto, che, con la suddetta disposizione viene introdotta, per la prima volta, la responsabilità amministrativa degli enti per reati di natura colposa. Da ciò derivano problemi di interpretazione sistematica con riferimento sia all'art. 5⁴⁶ del D. Lgs. 231/2001, che subordina la responsabilità dell'ente all'esistenza di un "interesse o vantaggio" per l'ente stesso, che all'art. 6⁴⁷ del medesimo decreto, nella parte in cui richiede, perché possa applicarsi l'esimente a favore dell'ente, la prova della "elusione fraudolenta" da parte dell'autore del reato del modello organizzativo adottato dalla società⁴⁸.

Orbene, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 e stante la difficile compatibilità tra il criterio dell'"interesse dell'ente" e i reati di natura colposa, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies*, la responsabilità amministrativa dell'ente potrebbe configurarsi nel caso in cui dal fatto illecito sia derivato comunque un "vantaggio" per l'ente stesso quale un risparmio di costi e/o di tempi (si pensi al datore di lavoro che non fornisca ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione personale).

Premesso quanto sopra e venendo alle "disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro" (la cui violazione connota e caratterizza i reati – di omicidio/lesioni – da cui può derivare una responsabilità amministrativa in capo all'ente), è bene, altresì, evidenziare che gli obblighi di protezione dei lavoratori non sono di semplice individuazione, posto che, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che tra le

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "responsabilità dell'ente": "1. *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi?*

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente": "1. *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

2. *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*

d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

3. *I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.*

4. *Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.*

5. *È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente?*

⁴⁸ Con riferimento, invece, alle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, potrebbe comunque venire in rilievo l'interpretazione secondo cui – in questo contesto – il concetto di "elusione fraudolenta" sarebbe relegato alla mera intenzionalità della condotta dell'autore, il quale abbia volontariamente agito in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e implementate dall'ente al fine di prevenire la commissione degli illeciti considerati.

norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 codice penale, oltre alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, rientra anche l'art. 2087 del codice civile, ai sensi del quale *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”*⁴⁹. Ne discende che, pur non potendosi ipotizzare l'esistenza di un obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni possibile cautela (ma piuttosto l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche) le misure antinfortunistiche andranno individuate di volta in volta tenuto conto del contesto lavorativo e delle conoscenze tecnologiche.

11.1.1 Omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 cod. pen.)

In base a quanto disposto dall'art. 589 del codice penale, rubricato **“Omicidio colposo”**, *“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

L'art. 590 del codice penale, rubricato **“Lesioni personali colpose”** punisce *“chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale [...]”. La pena è la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Per quanto rileva in questa sede, le condotte sanzionate penalmente consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore, quale conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto all'osservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Dunque, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, potrebbero essere soggetti attivi non solo i datori di lavoro, dirigenti, preposti, soggetti destinatari di deleghe di funzioni, ma anche i lavoratori stessi.

Entrambe le fattispecie delittuose esaminate sono caratterizzate dall'aggravante dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline volte ad impedire gli eventi dannosi di cui alla norma incriminatrice.

Il datore di lavoro è responsabile dell'evento dannoso che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di effettiva derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa stessa, con la conseguenza che non dovrebbero rientrare nell'ambito di rilevanza normativa - ai fini della responsabilità civile, penale e, quindi, amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 - i soli infortuni causati da un comportamento abnorme del lavoratore e, dunque, imprevedibile e non controllabile da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (c.d. rischio elettivo).

Alcune delle modalità (o meglio condotte “colpose”) attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui

⁴⁹ Cassazione Penale, sez. IV, n. 38819 del 14 ottobre 2008.

agli artt. 589 e 590 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- la mancata valutazione dei rischi;
- la mancata informazione e formazione del personale;
- la mancata sostituzione di ciò (attrezzature, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.) che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- il mancato controllo sanitario dei lavoratori;
- il mancato allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- il mancato uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di sicurezza individuale.

Tali fattispecie criminose potrebbero realizzarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cagioni, per colpa, il decesso o lesioni gravi o gravissime di lavoratori e collaboratori a causa della mancata assunzione delle misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla legge.

12. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTO-RICICLAGGIO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

12.1 *I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001*

Il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007, riordinando la normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva della Commissione 2006/70/CE recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE. In particolare, l'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 231/2007 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 *octies*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Anche a seguito anche delle numerose istanze internazionali⁵⁰, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (“Disposizioni di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio contenuta in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014 e in vigore dal primo gennaio 2015), è stato introdotto nell'ordinamento il nuovo reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 *ter.1*, quale previsione normativa *ad hoc*, distinta dal riciclaggio e sono stati apportati degli aggravamenti di pena agli articoli 648 *bis* e *ter*.

L'art. 3, comma 3 della legge 186/2014 prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 648 *ter.1* (rubricato “Autoriciclaggio”), ai sensi del quale è punito “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”⁵¹.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* così come modificato dall'art. 3, comma 3, della L. 186/2014: “*1. in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”.

Con l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. n. 146/2006 che già prevedevano la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora fossero caratterizzati da elementi di transnazionalità, l'ente sarà ora punibile per i reati di cui alla presente parte speciale, anche se perpetrati in ambito nazionale e sempre che ne derivi un interesse e/o vantaggio per l'ente stesso.

Al fine di proteggere il sistema finanziario da un utilizzo dello stesso finalizzato al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo viene impiegata una tecnica di tipo prevenzionistico attuata mediante una serie di misure e obblighi di comportamento per diverse categorie di soggetti tra cui: banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività.

Il D. Lgs. 231/2007 sanziona l'inadempimento di tali obblighi tanto con la previsione di illeciti amministrativi, quanto con la previsione di reati penali c.d. “reati ostacolo”, e ciò allo scopo di impedire che la progressione criminosa realizzi le condotte integranti, per l'appunto, i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di capitali illeciti. A tale scopo, il medesimo decreto (all'art. 52) obbliga gli organi di controllo (i.e. collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, ecc.) degli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'applicazione della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di

⁵⁰ Si vedano, tra gli altri, le *best practices* e le linee guida prodotte dal FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), disponibili all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org>.

⁵¹ Fuori dei casi previsti dalla norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

cui possano venire a conoscenza nell'esercizio della propria attività o di cui abbiano avuto comunque notizia. Si tratta in particolare di infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e all'uso di strumenti di pagamento e deposito, destinati a spiegare i propri effetti sia all'interno che all'esterno dell'ente.

È necessario, in ogni caso, precisare che non sussiste in capo a tutti gli organi di controllo una posizione di garanzia. Ed infatti, l'adempimento dei doveri di informazione richiamati deve essere parametrato ai poteri di vigilanza spettanti in concreto a ciascuno degli organi di controllo di cui al richiamato art. 52.

A tale proposito, il dovere di informativa in capo all'Organismo di Vigilanza non può che essere commisurato alla funzione – posta in capo allo stesso - di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di comunicare le violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni già prevista dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Si tratta dell'unica fattispecie di reato per la quale il legislatore abbia previsto una specifica sanzione penale a carico dell'O.d.V.

In generale la responsabilità amministrativa in capo all'ente, anche per le fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale, si configura nelle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Tra l'altro, considerato che si tratta di una fattispecie delittuosa realizzabile da chiunque, si deduce che il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non si riscontri attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

A titolo esemplificativo, l'attinenza di cui sopra sarebbe riscontrabile nel caso in cui vengano acquistati beni produttivi provenienti da un furto o ancora qualora vengano utilizzati capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Mentre, non si ravviserebbe alcuna attinenza nel caso in cui un dipendente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'attività di impresa, ovvero nel caso di impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano dall'oggetto sociale. In ogni caso non si potrà prescindere da un accertamento in concreto da parte del giudice circa la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente.

12.1.1. Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

L'art. 648 del codice penale, rubricato "Ricettazione", punisce "*fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare [...]*". La pena è la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329. "*La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis*).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione di tali condotte è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, a seguito della consumazione del reato principale, oltre ad impedire la commissione del reato principale stesso, in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti da reato.

Quanto agli elementi della fattispecie incriminata, per "*acquisto*" si intende l'effetto di un'attività negoziale, tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso, attraverso la quale l'agente ottiene il possesso dei beni.

Per "*ricevere*" si intende, poi, qualunque forma atta a conseguire il possesso dei beni provenienti da delitto, anche se solo temporaneo.

Infine, il termine "*occultamento*" indica quell'attività finalizzata a nascondere il bene proveniente da delitto, una volta in possesso dello stesso.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose di provenienza illecita, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare da altri;
- intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, attraverso attività di mediazione (in senso atecnico) tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

12.1.2. Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

L'art. 648 bis del codice penale, rubricato "Riciclaggio", punisce "*fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa [...]*". La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000."

È prevista una pena superiore qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre la pena è diminuita qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'incriminazione del reato in esame è volta ad impedire che i capitali illegalmente acquisiti possano essere reinvestiti in attività economiche lecite, nonché a scoraggiare la commissione dei reati principali stessi, proprio attraverso le limitazioni poste alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Quanto agli elementi della fattispecie incriminata, per "*sostituzione*" si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro, i beni o le altre utilità attraverso il compimento di atti negoziali.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo, mediante:

- attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'individuazione della relativa provenienza illecita.

12.1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

L'art. 648 ter del codice penale, rubricato "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", punisce "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [...]*". La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

"La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

È previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Al contrario, la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La finalità del reato in esame è duplice. Ed infatti, se in prima battuta è necessario impedire che il "danaro sporco" venga trasformato in danaro "pulito", in un secondo momento occorre impedire che il capitale, pur emendato dal vizio di origine, possa trovare un legittimo impiego.

Elemento qualificante della fattispecie in esame è la presenza di una condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La punibilità è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio (riserva di cui al comma 1 dell'art. 648 ter codice penale).

La condotta incriminata consiste nell'impiegare capitali provenienti da altro reato in attività economiche o finanziarie e potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della

Società impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Atteso che la *ratio* della norma è quella di impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'uso di capitali di provenienza delittuosa, e, pertanto, reperibili ad un costo inferiore rispetto a quelli leciti, è plausibile ritenere che con il termine “*impiegare*” il legislatore abbia voluto riferirsi non ad un generico utilizzo per qualsiasi scopo, ma ad un utilizzo a fini di profitto.

12.1.4. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.)

Con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (“*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”), in vigore dal 1 gennaio 2015, ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di “Autoriciclaggio” all’art. 648 *ter.1*, poi incluso nel novero dei reati-presupposto di cui all’art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001.

La norma punisce “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto:

- (i) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto;
- (ii) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Costituisce una circostanza aggravante ad effetto comune l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (quinto comma); integra invece una circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla metà) l'essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte fossero portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (sesto comma).

L'incriminazione del reato in esame è volta ad impedire che i capitali illegalmente acquisiti possano essere reinvestiti in attività economiche lecite, nonché di scoraggiare la commissione dei reati principali stessi proprio attraverso le limitazioni poste alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Quanto agli elementi delle fattispecie incriminata, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro, i beni o le altre utilità attraverso il compimento di atti negoziali.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità di provenienti dalla sua precedente commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa;
- mediante attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

Proprio con riferimento al reato di autoriciclaggio la Società prende atto che è ancora oggetto di discussione tra gli interpreti la valutazione circa l'impatto dell'introduzione di questo nuovo reato sull'attività di aggiornamento dei Modelli Organizzativi.

Sul punto si segnala la posizione adottata da Confindustria con la circolare n. 19867 del 12 giugno 2015 alla quale la Società intende aderire nella presente fase di aggiornamento del proprio Modello Organizzativo.

In particolare, Confindustria ha sollevato le proprie perplessità rispetto ai rapporti fra delitto di autoriciclaggio e gli illeciti tributari considerati quali reati presupposto dell'attività di riciclaggio. Il pericolo considerato “*discende dalla consolidata giurisprudenza secondo cui oggetto dell'attività di auto-riciclaggio possono essere “tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche quelle attività fraudolente [appunto, i reati tributari] a seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca”*”.

Quanto allo specifico impatto sull'aggiornamento dei Modelli organizzativi, in assenza di un preciso dettato legislativo, si è posto il problema - che Confindustria ha tentato di risolvere - di chiarire se l'eventuale responsabilità dell'ente debba intendersi limitata ai casi in cui il reato-base dell'autoriciclaggio rientra tra i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie ulteriori non contemplate dal decreto.

Confindustria ha adottato una posizione garantista precisando che “*l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231*”. In caso contrario, infatti, ha precisato Confindustria nella predetta circolare, “*si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate*” e ciò in violazione del principio di legalità che regge il nostro ordinamento. Pertanto, conclude Confindustria, “*se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento*”.

In considerazione di quanto sopra, la Società - che già dispone di strumenti idonei a prevenire la commissione degli altri reati-presupposto - impone a tutti i Destinatari del Modello il rispetto dei principi di cui al Codice Etico e, comunque, il divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita.

13. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

13.1. *I delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001*

La legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. c), contenente “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in vigore dal 15 agosto 2009, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *novies*, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*” (di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e sue successive modificazioni).

Le disposizioni tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno, ma anche il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera.

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231/2001.

13.1.1. *Articolo 171, comma 1, lett. a-bis)⁵² e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633*

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa con riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesi l'onore o la reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. “*peer-to-peer*”⁵³, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui “*sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*”⁵⁴;

⁵² Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, recante “*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280*”.

⁵³ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i *file* scaricati anche durante la fase di *download*.

⁵⁴ L'art. 2 della L. 633/1941 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che “*In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”.

- dell'art. 2575 codice civile, per il quale *“formano oggetto del diritto di autore⁵⁵ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

13.1.2. Articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- a) al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- b) al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini, importi, distribuisca, venda o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società predisponga mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati

13.1.3. Articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o

⁵⁵ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 del codice civile, secondo cui *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

- videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audiofonica) le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
 - la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
 - l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
 - l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma primo ad opera di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Le condotte criminosive ivi descritte potrebbero realizzarsi nelle ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, per uso non personale, ma a fini di lucro nell'interesse o a vantaggio della Società:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestì servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

13.1.4. *Articolo 171 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633*

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 *ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

13.1.5. *Articolo 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono “ad accesso condizionato” tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171 *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171 *octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171 *ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta l'applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171 *ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171 *octies*;
- diverso è, almeno in parte, il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171 *ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171 *octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

A mero titolo esemplificativo, i delitti sin qui illustrati potrebbero essere integrati ponendo in essere una delle seguenti condotte:

- (i) detenzione a qualunque titolo,
- (ii) importazione,
- (iii) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma,
- (iv) riproduzione o duplicazione,
- (v) utilizzo a qualunque titolo,
- (vi) produzione,
- (vii) modificazione del contenuto, laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:
 - a) programmi per elaboratori,
 - b) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi,
 - c) contenuto di banche dati,
 - d) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento,
 - e) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati,
 - f) servizi criptati,
 - g) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale,
 - h) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione,
 - i) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, a fini fraudolenti produca, metta in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

14. I REATI AMBIENTALI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

14.1. I reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001

Il D.Lgs n. 121 del 7 luglio 2011, è stato emanato in attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalle direttive ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali.

Il D. Lgs. n. 121/2011, entrato in vigore il 16 Agosto 2011, ha inserito nel D.Lgs n. 231/2001 l'art. 25 *undecies*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie dei c.d. “reati ambientali” commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 è stato novellato l'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni dei reati di nuova introduzione e, più precisamente, ai delitti di:

- a) inquinamento ambientale (art. 452 *bis* cod. pen.);
- b) disastro ambientale (art. 452 *quater* cod. pen.);
- c) inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452 *quinquies* cod. pen.);
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* cod. pen.);
- e) associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* cod. pen.);

Allo stato attuale, dunque, le fattispecie criminose contemplate dall'art 25 *undecies* sono:

- (i) nel Codice Penale: 452 *bis*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, *octies*, art. 727 *bis* e art. 733 *bis*;
- (ii) nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*” (nel prosieguo, “D. Lgs. 152/2006” ovvero “Codice dell'Ambiente”): 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13; 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo; all'art. 257, commi 1 e 2; all'art. 258, comma 4, secondo periodo; all'art. 259, comma 1; l'art. 260, commi 1 e 2; l'art. 260 *bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo; l'art. 279, comma 5;
- (iii) nella Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*” (nel prosieguo, “L. 150/1992”): l'art. 1, commi 1 e 2; l'art. 2, commi 1 e 2; l'art. 3 *bis*, comma 1, l'art. 6, comma 4 ovvero ai reati del Codice Penale ivi richiamati;
- (iv) nella Legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*” (nel prosieguo, “L. 540/1993”): l'art. 3, comma 6;
- (v) nel Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*” (nel prosieguo, “L. 202/2007”): l'art. 8, commi 1 e 2; l'art. 9, commi 1 e 2.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo⁵⁶.

Nella corso della fase di analisi preliminare finalizzata all'attuazione del D. Lgs. 231/2001, AMP Terminals Vado Ligure ha, tra l'altro, considerato come potenzialmente rilevanti le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 e ha proceduto pertanto alle attività che, descritte successivamente, hanno consentito la elaborazione di questa ulteriore Parte Speciale del Modello Organizzativo, volta alla prevenzione dei c.d. “reati ambientali”.

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del cod. pen., un reato: (i) è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e dai cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; (ii) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

14.1.1. *Inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.)*

L'art. 452 *bis*, rubricato "Inquinamento ambientale" punisce "*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*".

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili.

Il secondo comma della norma introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

Le espressioni "compromissione" e "deterioramento" non hanno un significato normativamente definito. Sebbene il legislatore impieghi i due termini in alternativa tra loro, è ragionevole ritenere che, di là dalle sfumature lessicali, essi designino, in generale, un mutamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Affinché tale mutamento assuma rilevanza penale è, però, necessario che esso sia significativo e misurabile. In particolare, la misurabilità è funzionale a distinguere la fattispecie in esame da quella, più grave, di disastro ambientale, prevista dall'art. 452 *quater* c.p. (di cui si dirà appresso) e, sul versante opposto, dalla contravvenzione di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato è punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, in conseguenza del richiamo operato dal successivo art. 452 *quinquies* cod. pen.. La pena per il delitto commesso in forma colposa è ridotta da un terzo a due terzi.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi per la Società.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

14.1.2. *Disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.)*

L'art. 452 *quater* del codice penale, rubricato "Disastro ambientale" punisce "*chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*". La norma specifica che "*costituiscono disastro ambientale alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*." Inoltre, "*quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*".

Trattasi di reato di evento e a forma libera. Sotto questo profilo, il reato rappresenta una novità rispetto al delitto di disastro "innominato", di cui all'art. 434 cod. pen., al quale erano in precedenza ricondotti i fatti di disastro ambientale e che è costruito come reato di pericolo a consumazione anticipata.

Con riguardo all'elemento oggettivo, il reato è integrato allorché si realizzi, in conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto agente, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (irreversibile o, comunque, di ardua reversibilità) o, alternativamente, un'offesa alla pubblica incolumità.

Quanto all'elemento soggettivo, l'art. 452 *quinquies* cod. pen. (su cui vedi *infra*) estende la punibilità del delitto in parola anche alle condotte realizzate in forma colposa; la pena, in tal caso, è ridotta da un terzo a due terzi.

L'ultimo comma dell'art. 452 *quater* cod. pen. introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate (aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, architettonico, archeologico) o in danno di specie animali e vegetali protette.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per la Società.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

14.1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.)

L'art. 452 *quinquies* del codice penale rubricato "Delitti colposi contro l'ambiente" stabilisce che "*se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*"

Il secondo comma contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Per quanto riguarda le possibili realizzazioni della fattispecie criminosa in oggetto, si rimanda ai due reati precedentemente trattati.

14.1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies cod. pen.)

L'art. 452 *sexies*, rubricato "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" punisce "[...] chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività".

La circostanza aggravante di cui al secondo comma prevede che la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi del terzo comma della norma, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di aggirare le norme sul corretto smaltimento traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per la Società.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

14.1.5. Circostanze aggravanti (art. 452 octies cod. pen.)

L'art. 452 *octies*, rubricato "Circostanze aggravanti" al primo comma e il secondo comma prevedono un aumento fino ad un terzo della pena prevista, rispettivamente, all'art. 416 e 416 *bis* "*quando l'associazione [...] sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti al nuovo Titolo*" VI-bis del Libro secondo del codice penale ovvero, nel caso dell'associazione mafiosa, sia diretta "*all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.*"

Il terzo comma contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui facciano parte dell'associazione (*ex artt. 416 o 416 bis*) "*pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*"

14.1.6. Uccisione distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

vegetali protette (art. 727 bis cod. pen.)

L'art. 727 bis del codice penale, recita al primo comma:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.” e al secondo comma “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** la norma è stata emanata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 “Sulla tutela penale dell'ambiente”. Essa si prefigge di tutelare l'ambiente ed, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette così come definite dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 121/2011 secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE (c.d. “Direttiva Habitat”) e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE⁵⁷. (c.d. “Direttiva Uccelli”)”. Tra le specie protette ve ne sono numerose appartenenti ai generi dei mammiferi, dei pesci, dei cetacei e dei rettili nonché numerose specie della flora selvatica, a prescindere dal fatto che si tratti di specie rare o in via di estinzione. La condotta penalmente rilevante ha ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno. Le condotte descritte sono punibili "fuori dai casi consentiti" con conseguente esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte medesime siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge⁵⁸;
- **soggetto attivo:** alla stregua di quanto previsto dalla lettera dell'art. 727 bis del Codice Penale, trattasi di reato comune in quanto suscettibile di commissione da parte di qualunque soggetto (i.e. “chiunque”). Il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed è evitabile. Tuttavia, la presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” fa prevalere fattispecie interferenti punite più severamente (quale, ad esempio, l'ipotesi del c.d. “furto venatorio”, laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato), con la conseguenza che l'ambito concreto di applicazione della norma si presta ad essere ridotto a casi quale, ad esempio, l'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito della caccia.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

14.1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cod.

⁵⁷ Le Direttive c.d. “Habitat” ed “Uccelli” hanno istituito speciali aree protette comprese in una rete ecologica denominata “Natura 2000” e principalmente costituite da: Zone Speciali di Conservazione (“ZSC”), Zone di Protezione Speciale (“ZPS”) e Siti di Interesse Comunitario (“SIC”). L'individuazione di tali zone sul territorio nazionale è definita con decreto del Ministero dell'Ambiente.

⁵⁸ Vedasi, al riguardo, la “Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione” n. III/09/2011, dell'agosto 2011, di Luca Pistorelli e Alessio Scarcella, la quale menziona tra le varie esclusioni, le deroghe previste dall'art. 16 della direttiva 92/43/CE e precisamente: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

pen.)

L'art. 733 *bis* del codice penale, introdotto con il D. Lgs. 121 del 2011, rubricato “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto”, sanziona “*chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*”. La pena è l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.

Per “*specie animali o vegetali selvatiche protette*” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il reato in discorso si caratterizza per i seguenti elementi:

- **oggetto:** al pari dell'art. 727 *bis* del codice penale, anche la norma ora in commento stata emanata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 “*sulla tutela penale dell'ambiente*” Essa tutela, in particolare, gli *habitat* posti all'interno di siti protetti così come definiti dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 121/2011, secondo cui “*ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per «habitat all'interno di un sito protetto» si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (c.d. Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE (c.d. Direttiva Habitat)*”. La fattispecie in esame punisce sia la distruzione⁵⁹ sia il semplice deterioramento dell'*habitat* compromettendone lo stato di conservazione⁶⁰;
- **soggetto attivo:** l'illecito può essere commesso da chiunque (c.d. “reato comune”);
- **elemento soggettivo:** anche in questo caso la norma non presenta alcuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di cui all'art. 727 *bis* del Codice Penale.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

14.1.8. Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 137 del “Codice dell'Ambiente”, dettato in materia di violazioni concernenti gli scarichi, punisce al secondo comma, chiunque apra o comunque effettui un nuovo scarico senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenga detti scarichi dopo che la relativa autorizzazione sia stata revocata o sospesa (art. 137,

⁵⁹ Si avrà distruzione quando l'*habitat* sia completamente soppresso (v. “*Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*” cit.; pag. 21).

⁶⁰ Rispetto all'ipotesi di distruzione, risulta più complicato individuare quando possa ritenersi integrata la fattispecie in presenza di una condotta di deterioramento dell'*habitat* che ne comprometta lo stato di conservazione. Un'utile indicazione in proposito può senz'altro provenire dalla giurisprudenza formatasi a proposito del delitto di danneggiamento (art. 635 cod. pen.), reato che include tra le condotte in cui può alternativamente oggettivarsi l'azione proprio quella di “deteriorare” cose mobili od immobili. In tal senso, si è affermato che si ha “deterioramento” tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (v. “*Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*” cit.; pag. 61; quest'ultima richiama espressamente Cass. Sez. 4, n. 9343 del 21 ottobre 2010, dep. 9 marzo 2011, V., rv 249808).

primo comma, D. Lgs. 152/2006⁶¹), quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Le condotte delittuose sanzionate dalla suddetta norma possono essere così sintetizzate:

1. apertura di nuovo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;
2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;
3. mantenimento di scarico di acque reflue industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
4. mantenimento di scarico di acque reflue industriali per oltre 6 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione nel caso in cui sia stata presentata regolare domanda di rinnovo un anno prima della scadenza;
5. effettuazione o mantenimento di scarico dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione ivi inclusa, specificamente;
6. l'effettuazione di scarichi di acque di dilavamento piazziali in assenza di autorizzazione nonché, secondo un'interpretazione rigorosa della norma, in talune circostanze:
 - a) apertura di nuovo scarico di acque reflue industriali in base ad autorizzazione illegittima;
 - b) effettuazione di scarico di acque reflue industriali in base ad autorizzazione illegittima;quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006⁶².

Essendo la fattispecie in esame una sorta di aggravante rispetto all'ipotesi disciplinata al comma 1 dell'articolo in esame, il legislatore ha previsto che in questo caso siano applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

Al terzo comma dell'articolo in esame è, invece, sanzionato “*chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5⁶³, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1⁶⁴, e 108, comma 4⁶⁵”.*

Le condotte delittuose sanzionate dalla norma in esame possono essere così sintetizzate:

1. effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali in violazione delle quantità massime delle sostanze espresse in unità di peso per unità di elemento caratteristico indicate nell'autorizzazione;
3. effettuazione di scarico di acque reflue industriali in fognatura senza osservare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari adottate dall'autorità d'ambito competente.

Quando tali condotte riguardano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate

⁶¹ Art. 137, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 prevede che “*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*”.

⁶² Nel definire le attività industriali che costituiscono uno dei presupposti per la qualifica di acque reflue industriali, la giurisprudenza ha di volta in volta ritenuto tali le attività di perforazione, di allevamento zootecnico, di autolavaggio, di lavorazione di olive e bergamotti, il laboratorio odontotecnico, l'attività di pulitura delle carrozze dei treni, ecc..

⁶³ L'art. 137, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, prevede che: “*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*”

⁶⁴ A norma dell'art. 107, primo comma, del D. Lgs. 152/2006, rubricato “Scarichi in reti fognarie”, si prevede che “*Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2*”.

⁶⁵ L'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, prevede che “*Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto*”.

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ma non comportano il superamento dei limiti fissati per gli scarichi e gli scarichi sul suolo, previsti, rispettivamente, dalla tabella 3 e dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente (superamento sanzionato a norma dell'art. 137 comma 5, di cui si tratterà in seguito).

Entrambe le fattispecie di reato (commi 2 e 3, art. 137 D. Lgs. 152/2006) sono di tipo contravvenzionale e possono essere commesse da chiunque (c.d. "reato proprio"), senza che il soggetto agente debba possedere una particolare qualifica.

La condotta sanzionata è genericamente incentrata sulla mera violazione della normativa amministrativa e prescindono dal verificarsi di un evento dannoso o pericoloso per l'ambiente e/o per la salute dell'uomo.

Come tutti i reati ambientali inseriti nel D. Lgs. 231/2001, anche le due ipotesi delittuose in esame prevedono un'imputazione soggettiva indifferentemente caratterizzata dal dolo o dalla colpa: elemento soggettivo (quest'ultimo) che presenta profili di criticità in ordine alla possibile configurazione di un rimprovero in capo all'ente, come in precedenza già illustrato.

14.1.9. Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 137 del Codice dell'Ambiente, dettato in materia di violazioni concernenti gli scarichi, punisce, al quinto comma, primo periodo, "chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1".

Possono individuarsi tre differenti condotte, tali per cui sarà possibile integrare l'ipotesi di reato contemplata dalla norma in esame, e, qualora l'autore agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente, imputare direttamente in capo a quest'ultimo la responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231 del 2001:

1. effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (in assenza di limiti più restrittivi fissati dall'autorità competente per lo scarico in fognatura), ma senza superamento dei valori limite fissati per le sostanze della tabella 3/A (ipotesi sanzionata a norma del secondo periodo dello stesso comma 5);
2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali autorizzato sul suolo con superamento dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
3. effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue industriali in fognatura con superamento dei valori limite fissati dalle autorità e più restrittivi rispetto a quelli di legge ma senza superamento dei valori limite fissati per le sostanze nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente (ipotesi sanzionata a norma del secondo periodo dello stesso comma 5), quando tali condotte riguardano le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006⁶⁶.

Qualora, ponendo in essere le condotte di cui al primo periodo, vengano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (oltre che i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico nel suolo, nella tabella 4) del medesimo allegato 5 oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità competente, la pena è aumentata per la persona fisica, mentre per ciò che concerne l'ente, allo stesso potranno essere comminate anche sanzioni di tipo interdittivo, oltre ad una pena pecuniaria compresa fra 150 e 250 quote.

14.1.10. Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)

⁶⁶ Parte della dottrina è incline a ritenere che il reato in questione sia ipotizzabile anche come "tentativo", ma l'approccio non può ritenersi totalmente condivisibile.

L'art. 137, comma 11, del Codice dell'Ambiente contempla l'ipotesi delittuosa di violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Il reato potrà essere integrato, assumendo una delle seguenti condotte:

1. effettuazione di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 comma 1 (che prevede, tra l'altro, l'ipotesi di scarichi autorizzati per i quali sia accertata l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpo idrico superficiale);
2. effettuazione di scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo che nel caso di scarichi autorizzati nei casi previsti dall'art. 104 commi 2, 3, 5 e 7⁶⁷;
3. mantenimento o effettuazione di scarico nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, in base ad autorizzazione scaduta, revocata, sospesa o comunque non più efficace,
4. ma anche, secondo un'interpretazione più rigorosa e in talune circostanze:
5. effettuazione di scarico nel sottosuolo o in acque sotterranee in base ad autorizzazione illegittima.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'illecito in esame ricorre anche qualora lo scarico sia effettuato in base ad autorizzazione emessa dall'autorità competente, ma in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 103 comma 1.

All'ente ritenuto responsabile dell'illecito in esame potranno essere applicate tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore ai 6 mesi.

Inoltre, qualora sussistano i presupposti, sarà applicabile l'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 231/2001 secondo il quale "in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15".

14.1.11. Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 137, comma 13 del D. Lgs. 152/2006, sanziona penalmente l'ipotesi in cui navi o aeromobili procedano allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Pur non essendo indicato l'autore materiale del reato in esame, è possibile ritenere che, con riferimento alle navi, questo possa ricavarsi dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 202/2007 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e relative sanzioni") e, pertanto, possa essere identificato in un soggetto che rivesta una delle seguenti qualifiche: sia comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, appartenga all'equipaggio, sia proprietario della nave ovvero ne sia l'armatore.

Il reato può essere commesso solo da uno dei soggetti sopraindicati (ovvero da soggetti che svolgano attività equivalenti a bordo di aeromobili) ed è, pertanto, un reato c.d. proprio.

⁶⁷ Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 104, commi 2, 3, 5 e 7, D.Lgs 152/2006: "[...]2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

[...]

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

[...]

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. [...]

14.1.12. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. A) e B), D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256 comma 1 lett. a) e b) del Codice dell'Ambiente sanziona le seguenti condotte:

1. realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) senza autorizzazione;
2. realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti in presenza di varianti sostanziali in corso d'opera a seguito delle quali gli impianti non risultino più conformi alla autorizzazione rilasciata;
3. gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta (salvo il caso di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività);
4. gestione di impianti di recupero (diversi dagli impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento) o di smaltimento di rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, senza aver effettuato la comunicazione o prima del decorso dei 90 giorni;
5. gestione di impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, senza aver effettuato la comunicazione alla provincia o prima del decorso dei 90 giorni o senza che sia stata effettuata la visita preventiva da parte della provincia;
6. gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) in presenza di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non risultino più conformi alla autorizzazione rilasciata;
7. gestione di un impianto in base ad autocertificazione decorsi 180 gg. dalla data di comunicazione della decadenza della registrazione EMAS o ISO 14001;
8. realizzazione o gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione senza autorizzazione;
9. svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione, senza aver preliminarmente adempiuto all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (salvo i casi in cui l'iscrizione è sostituita dalla comunicazione all'Albo stesso)
10. svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti propri in assenza di comunicazione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Malgrado il dissenso di parte della dottrina, l'elaborazione giurisprudenziale non sembra richiedere, affinché sia integrata la fattispecie penale descritta, una struttura complessa o un comportamento ripetuto nel tempo né che l'agente rivesta una particolare qualifica (c.d. reato comune).

Sempre secondo la prevalente giurisprudenza, risponde della violazione, a titolo di concorso (e in determinate circostanze) anche chi conferisce rifiuti a soggetti non autorizzati.

14.1.13. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

Il terzo comma dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 punisce quei comportamenti, da chiunque posti in essere, idonei alla realizzazione o alla gestione di una discarica, in assenza della relativa autorizzazione.

Il reato può essere integrato, ponendo in essere una delle seguenti condotte:

1. realizzazione di discarica di rifiuti (tramite destinazione e allestimento di area con effettuazione - di norma- delle opere occorrenti) in assenza di autorizzazione;
2. gestione di discarica di rifiuti (mediante apprestamento di organizzazione di persone, cose e macchine) diretta al funzionamento della discarica in assenza di autorizzazione;
3. realizzazione e gestione (con le modalità di cui sopra) di discarica di rifiuti destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
ma anche, secondo un filone giurisprudenziale di minoranza, a titolo di concorso:
4. contributo, attivo o passivo, diretto a realizzare o anche semplicemente a tollerare lo stato di fatto che costituisce reato.

La normativa non fornisce una definizione di discarica se non nel contesto della disciplina degli impianti di

smaltimento autorizzati, ritenuta per molti versi non adeguata; ai fini della costruzione della fattispecie di reato in discorso, la giurisprudenza richiede l'esistenza di un luogo ove stabilmente e per effetto della condotta abituale dell'agente siano depositati i rifiuti che - per le loro caratteristiche (natura, quantità, eterogeneità, dislocazione) - non possono che risultare raccolti per ricevere - nei tempi previsti - una o più delle destinazioni conformi alla legge e la cui presenza comporti di norma il degrado dell'area su cui insistono.

14.1.14. Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 4 del Codice dell'ambiente punisce quei comportamenti, da chiunque commessi, tali da concretizzarsi nell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti, nonché quelle ipotesi di carenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per iscrizioni e comunicazioni correlate all'attività svolta.

Nonostante la norma in esame sanzioni condotte, per un certo verso, eterogenee, è possibile, in ogni caso, procedere all'individuazione di ipotesi delittuose che possano comportare applicazione di sanzioni, oltre che a carico della persona fisica-agente, anche dell'ente (sempre che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio):

1. gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) senza osservare le prescrizioni contenute nella autorizzazione;
2. gestione di un impianto e sperimentazione senza osservare le prescrizioni contenute nella autorizzazione;
3. gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività in assenza delle condizioni previste dall'art. 216 del D. Lgs. 152/2006;
4. gestione di impianti di smaltimento o recupero (diversi dagli impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento) di rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 gg. dalla comunicazione di inizio attività, in assenza delle condizioni previste dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006;
5. gestione di impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento che sia consentito intraprendere decorsi 90 gg. dalla comunicazione di inizio attività, ma comunque previa visita preventiva da parte della provincia, in assenza delle condizioni previste dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 o dalle norme speciali;
6. gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) in presenza di varianti non sostanziali dell'operatività rispetto all'autorizzato
7. realizzazione o gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione in difformità dalla autorizzazione;
8. svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione avendo adempiuto all'obbligo di iscrizione o comunicazione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ma in assenza delle condizioni previste all'art. 214.

La giurisprudenza non pare aver elaborato criteri certi per la distinzione di questa fattispecie da quella (anch'essa contravvenzionale) del comma 1 dello stesso art. 256.

Sembrano peraltro costituire contravvenzioni sanzionate ai sensi del 4 comma dell'art. 256:

9. la gestione di rifiuti per la tipologia di rifiuti compresa nell'autorizzazione, ancorché in difformità da questa;
e
10. l'effettuazione di deposito di rifiuti in luogo o con modalità diverse da quello autorizzato.

14.1.15. Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente la miscelazione o la diluizione non consentita di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (senza autorizzazione) e di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità (senza autorizzazione).

14.1.16. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 punisce chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle specifiche norme dettate in materia.

Più in generale, ad essere punita è l'inosservanza delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (ai sensi del quale sono rifiuti sanitari i rifiuti derivanti da strutture pubbliche e private, [...], che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca).

14.1.17. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, rubricato "Omessa bonifica dei siti", sanziona, al primo comma, "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio [...], se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti" e chiunque ometta di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 dello stesso decreto.

Le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma in esame possono essere, a titolo esemplificativo:

1. mancata esecuzione delle attività di bonifica (comunque denominate) in conformità con il progetto approvato dall'autorità da parte di chi abbia cagionato l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
2. mancata esecuzione delle attività di bonifica (comunque denominate) in conformità con il progetto approvato dall'autorità da parte di chi abbia cagionato l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
3. omessa comunicazione di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito da parte del responsabile dell'evento stesso, a prescindere dal superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);
4. sia che l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose sia che attenga a sostanze non pericolose,
5. ma anche, almeno in via tuzioristica e con riferimento a talune ipotesi:
6. omessa comunicazione del rinvenimento di contaminazione storica, da parte del proprietario o del gestore dell'area (in quanto tenuti a impedire la diffusione della contaminazione) responsabile dell'inquinamento, a prescindere dal superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

Il reato può essere commesso da chiunque (c.d. reato comune) ed, al comma secondo dell'articolo in esame, è prevista come aggravante l'ipotesi in cui, tramite le condotte di cui al primo comma, si provochi inquinamento da sostanze pericolose.

14.1.18. Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 secondo periodo, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 258, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 sanziona penalmente il comportamento di chi:

1. predisponga nel sistema incentrato su formulari un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti;
2. faccia uso (inteso come qualsiasi utilizzazione, ivi inclusa la mera allegazione al formulario) di un certificato falso.

Il reato può essere commesso solo da parte di quelle imprese che raggolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (sempre che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti), che non aderiscono,

su base volontaria, al sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)⁶⁸.

Colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni o impieghi il certificato in questione durante il trasporto incorre nel reato di cui all'art. 483 del codice penale, rubricato "*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*" e nelle sanzioni ivi previste.

All'ente sarà invece applicabile la sola sanzione pecuniaria di importo compreso fra 150 e 250 quote.

Si tratta di una fattispecie di reato perseguibile solo a titolo di dolo.

14.1.19. Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (SISTRI)⁶⁹ (art. 260 bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 sanziona, al comma 6, le seguenti condotte:

1. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti (indipendentemente dalla qualifica di pericolosità);
2. inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (indipendentemente dalla qualifica di pericolosità), effettuato nell'ambito dell'operatività del SISTRI.

Le fattispecie di reato sanzionate dai commi 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) dell'art. 260 bis, D. Lgs. 152/2006 concernono l'attività di trasporto dei rifiuti che venga realizzata in violazione della disciplina dettata per il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

In particolare, rilevano ai fini dell'applicabilità delle suddette norme, le seguenti condotte:

1. trasporto di rifiuti pericolosi senza allegare la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione;
2. trasporto di rifiuti pericolosi accompagnato da copia della Scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (senza che le false indicazioni possano ritenersi limitate a quelle sulla composizione e sulla natura chimico-fisica del rifiuto);
3. trasporto di rifiuti pericolosi senza allegare copia del certificato di analisi, nei casi richiesti dalla normativa, quali il DM 3 agosto 2005 (criteri di ammissibilità rifiuti in discarica), il DM 5 febbraio 1998 e DM 12 giugno 2002 n. 161 (regime semplificato di recupero) o in caso di rifiuti ricadenti nelle cd. "voci a specchio";
4. trasporto di rifiuti utilizzando un certificato analitico recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Le fattispecie delittuose sopradescritte potranno essere effettuate esclusivamente dal trasportatore nell'ambito dell'operatività del SISTRI e sempreché sia pregiudicata la tracciabilità dei rifiuti.

14.1.20. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, rubricato "*Traffico illecito di rifiuti?*", punisce chiunque, nell'ambito di un'attività continuativa ed organizzata, ponga in essere almeno una delle seguenti condotte:

1. spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza che la notifica prevista dal Regolamento (CEE) 259/93 (oggi 1013/2006) sia stata inviata a tutte le autorità competenti o in base a notifica (gravemente) infedele;
2. spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza il consenso delle autorità competenti o avendone

⁶⁸ Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è disciplinato dall'art. 188 bis, comma 2, lett. a), del Codice dell'Ambiente. Tale sistema nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

⁶⁹ Il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 (manovra di ferragosto) all'art. 6 co. 2 lett. d) aveva previsto, a far data dal 13 agosto 2011, l'espressa abrogazione dell'art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 concernente il SISTRI. Per contro la Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del D.L. 138/2011 ha emendato l'art. 6 del Decreto Legge, con conseguente reintroduzione della normativa concernente il SISTRI. Il testo come emendato prevedeva "*il termine di entrata in operatività del SISTRI entro il 9 febbraio 2012*". Dal sito del Min. Amb. (SISTRI) (http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55) possono ricavarsi le categorie dei soggetti obbligati (e non) all'iscrizione. Con D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", conv. in L. 25 febbraio 2016 n. 21 e in vigore dal 27 febbraio 2016), all'art. 8 sono stati prorogati i termini di inizio operatività del sistema.

- ottenuto il consenso mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
3. spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza (concreta) specifica dei rifiuti nel documento di accompagnamento;
 4. spedizione transfrontaliera di rifiuti che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione del documento di accompagnamento;
 5. violazione dell'art. 14 del Regolamento 259/93, che regola le esportazioni dei rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA e vieta l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi extra-CE;
 6. violazione dell'art. 16 del Regolamento 259/93, che regola le esportazioni di determinati rifiuti destinati al recupero verso i paesi OCSE o aderenti alla Convenzione di Basilea che hanno raggiunto un accordo con la Comunità;
 7. violazione dell'art. 19 del Regolamento 259/93, che regola le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea e da altri paesi;
 8. violazione dell'art. 21 del Regolamento 259/93, che regola le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero ai paesi OCSE e da altri paesi;
 9. spedizione di rifiuti i cui all'allegato II del regolamento 259/93 in violazione dell'art. 1, comma 3 lett. a) b), c) e d).

Esistono dubbi in relazione alla configurazione delle molteplici fattispecie di illecito richiamate dall'art. 259, stante l'abrogazione del regolamento 259/93 ad opera del regolamento 1013/2006 ed in assenza di conferma della continuità normativa tra i due regolamenti.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, è previsto quale circostanza aggravante l'ipotesi in cui le suddette condotte coinvolgano l'impiego (spedizione) di rifiuti pericolosi.

14.1.21. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, rubricato "*Attività organizzate per il traffico di rifiuti*", punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, gestisca rifiuti:

1. con compimento di più operazioni illecite (cessione, ricezione, trasporto, esportazione e importazione, poste in essere in violazione della normativa di settore);
2. mediante allestimento di mezzi ed attività organizzate continuative (anche se non necessariamente pianificate per una durata indeterminata – c.d. gestioni abusive "a campagna"), e con riferimento a un'ingente quantità di rifiuti, valutata in relazione al quantitativo di materiale complessivamente trattato attraverso la pluralità di operazioni, anche se singolarmente di modesta entità.

La fattispecie delittuosa è aggravata qualora le condotte poste in essere riguardino rifiuti ad alta radioattività.

Il reato in esame è doloso. È discusso se sia configurabile l'ipotesi di concorso nel reato in esame ove non sia riscontrabile l'intento specifico di porre in essere una gestione illecita.

Per tale fattispecie delittuosa si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 (per una durata non superiore ai sei mesi), fermo restando che, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la presente fattispecie, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 231/2001.

Non si esclude che, qualora sussistano i presupposti, sia applicabile la norma di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 231/2001, secondo la quale "*in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15*".

14.1.22. Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 279 del D. Lgs. 152/2006 punisce, al comma 5, quei comportamenti, da chiunque posti in essere, idonei a causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Le condotte idonee a integrare il reato in esame possono essere, a titolo esemplificativo, le seguenti:

1. esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite o delle prescrizioni stabilite dalla autorizzazione (ad esclusione di quelle stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale);
2. esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite o delle prescrizioni stabilite dagli allegati alla Parte quinta del D. Lgs. 152/2006 (anche a seguito di successiva modifica degli stessi ad opera di decreto del Ministero dell'Ambiente);
3. esercizio di un impianto o di una attività con superamento dei più restrittivi valori limite di emissione in atmosfera o prescrizioni previsti dalla legge (anche regionale) o dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria qualora il superamento determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla legge.

Il reato in esame può essere commesso da chi, nell'esercizio nell'esercizio di uno stabilimento (o di un'impianto), viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'Autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

14.1.23. Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6 comma 4 L. n. 150/1992)

Gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1 e 2, della L. n. 150/1995, recante la “Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”, sanzionano chiunque ponga in essere almeno una delle seguenti condotte:

1. importazione, esportazione o riesportazione di esemplari⁷⁰, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o la prescritta licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
2. omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato;
3. utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
4. trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
5. commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
6. detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.
7. In caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue sempre la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di 18 mesi.
8. L'art. 6 comma 4 della L. n. 150/1992 punisce chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157⁷¹, detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

14.1.24. Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, L. n. 150/1992)

Il comma 3, lett. c) dell'art. 25 *undecies*, il quale richiama l'art. 3 bis della L. 150/1992 contiene un'evidente imprecisione nell'espresso riferimento ai “reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992”, in quanto detto articolo non richiama reati previsti dal codice penale, bensì condotte previste dal Regolamento CE n. 38/1997 srt. 16, par. 1, per le quali dispone l'applicazione di sanzioni previste dal codice

⁷⁰ Gli “esemplari” cui si fa riferimento nel commento sono quelli appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifiche.

⁷¹ La l. n. 157 del 11 febbraio 1992 contiene l'insieme delle norme dettate in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

penale.

L'art 3 bis comma 1 della L. 150/1992 dispone infatti “*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e) ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di cretificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale* [“Della falsità in atti”].”

Siffatto riferimento alle sanzioni del codice penale è effettuato genericamente, con recapito ad un intero capo del codice, per cui, al fine di individuare la sanzione applicabile all'ente, dovrà prima interpretarsi quali siano gli articoli del codice penale e quali le sanzioni applicabili alle persone fisiche relativamente alle singole fattispecie delittuose indicate nel Regolamento 338/1997.

Fermo restando che l'ente incorrerà, in ogni, nella sola sanzione pecuniaria, il reato in esame potrà essere integrato, ponendo in essere una delle seguenti condotte:

1. introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa... con certificato o licenza falsi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati”;
2. falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
3. uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento 338/1997;
4. falsa notifica all'importazione;
5. falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del Regolamento 337/1997.

Il reato in esame può essere commesso da chiunque (c.d. reato comune) e porà comportare, qualora commesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, la sola applicazione a quest'ultimo di sanzioni pecuniarie da un minimo di 150 a un massimo di 500, a seconda della gravità della condotta posta in essere dall'autore- persona fisica, dal grado di coinvolgimento dell'ente, dall'elemento soggettivo ravvisabile nel caso di specie (colpa, dolo, dolo eventuale, ecc.).

14.1.25. *Violazione delle disposizioni sull'impegno delle sostanze nocive per lo strato dell'ozono (art. 3, comma 6, L. n. 549/1993)*

L'art. 3 comma 6 della L. n. 549/1993 sanziona l'ipotesi di violazione delle disposizioni dettate in materia di impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.

La fattispecie delittuosa può essere integrata, ponendo in essere, a titolo meramente esemplificativo, una delle condotte di seguito elencate:

- 1) produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dello strato di ozono (idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro, idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons), 3.1. 1,1,1-tricloroetano, 4.1. tetracloruro di carbonio) in violazione delle disposizioni del Regolamento (Ce) n. 3093/94;
- 2) violazione del divieto di produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione e esportazione delle sostanze lesive dello strato di ozono di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro, idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons), 3.1. 1,1,1-tricloroetano, 4.1. tetracloruro di carbonio, cloruro di metile, bromuro di etile e gli idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFCI CFC compresi nello specifico elenco di Tabella B), fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (Ce) n. 3093/94.

Il reato può essere commesso da chiunque (c.d. reato comune) e, qualora sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, comporterà l'applicazione a carico di quest'ultimo di una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

14.1.26. *Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n.*

202/2007); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)

Gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 202/2007, “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”, sanzionano lo sversamento, rispettivamente, a titolo di dolo e di colpa in mare, da parte di navi, di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78⁷² (comma 1, art. 8 e comma 1 art. 9) e delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il reato in esame, punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, è integrato mediante l'effettuazione di scarichi intenzionali o colposi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi (battenti qualsiasi bandiera):

- nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
- nelle acque territoriali;
- negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
- nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- in alto mare.

Per “sostanze inquinanti” si intendono le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

Con riferimento all'ipotesi in cui a seguito ai suddetti scarichi intenzionali o colposi si verifichi un danno, quest'ultimo sarà considerato di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulti di emblematica complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

È necessario puntualizzare che, in ogni caso, lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui alle lettere da a) a e) è consentito, se effettuato nel rispetto di talune condizioni previste nella Convenzione Marpol 73/78 e, parimenti, è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo effettuare lo scarico in una delle suddette aree al ricorrere di taluni requisiti anch'essi previsti nella Convenzione Marpol 73/78.

Qualora l'ente risulti responsabile per le ipotesi di reato descritte incorrerà in sanzioni di tipo interdittivo, ad eccezione della sola fattispecie contemplata al comma 1 dell'art.9, D. Lgs. 202/1997 (scarico colposo senza alcun danno permanente o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste).

⁷² La Convenzione MARPOL (*Maritime Pollution*) 73/78 è la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi, siglata il 17 febbraio del 1973, modificata nel 1978 ed entrata in vigore il 2 ottobre del 1983. MARPOL è una delle più importanti convenzioni internazionali sull'ambiente marino, volta alla riduzione dell'inquinamento dei mari, cagionato in particolare dalle attività di perforazione petrolifera.

15. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

15.1 Il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*, in virtù del quale l'ente risponde del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cd. "Testo unico sull'immigrazione").

Si illustra, di seguito il reato richiamato dall'art. 25 *duodecies* del Decreto Legislativo n. 231/2001.

15.1.1 Articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

L'art. 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che: "*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale*".

L'art. 603 *bis* cod. pen. ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*"), introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. 148/2011, Decreto sviluppo della Manovra di Ferragosto 2011, vigente dal 13 agosto 2011) e modificato all'art. 1 della L. 29 ottobre 2016, n. 199 (legge di contrasto al fenomeno del cd. "caporalato" in vigore dal 4 novembre 2016) al comma 4, così dispone: "*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che: "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, solo qualora ricorrano le aggravanti di cui al comma 12 *bis* dell'art. 22 del D. Lgs. 286/98 l'ente potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Ferma restando, quindi, la necessaria sussistenza, anche in via semplicemente alternativa, di una delle predette circostanze aggravanti (concernenti lo sfruttamento di manodopera irregolare che superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative), per la responsabilità diretta dell'impresa occorre che il fatto tipico incriminato nella fattispecie di "reato base" di cui al citato comma 12 venga commesso "*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" (art. 5 D. Lgs. 231/2001).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. In tal caso l'interesse o il vantaggio per la Società sarebbe *in re ipsa*.

Quanto alle possibili modalità commissive del reato in esame, lo stesso potrebbe teoricamente essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società:

1. abbia occupato un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno;
2. non verifichi la validità e l'efficacia del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri alle dipendenze della Società;
3. a fronte del permesso di soggiorno scaduto di un lavoratore straniero alle dipendenze della Società, non verifichi l'avvenuta, tempestiva, richiesta di rinnovo dello stesso;
4. abbia occupato il dipendente straniero pur sapendo che il medesimo aveva ottenuto fraudolentemente il permesso di soggiorno, revocato a causa di tale frode;
5. abbia continuato ad occupare il dipendente straniero a seguito di condanna di quest'ultimo, a causa della quale il permesso di soggiorno sia stato stato revocato;
6. abbia occupato alle proprie dipendenze uno straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, senza provvedere a chiederne il rinnovo ove possibile.